

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 settembre 2000

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 settembre 2000, n. 265.

Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.
Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 agosto 2000.

Programmazione semestrale delle assunzioni nelle pubbliche
amministrazioni a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

DECRETO 20 luglio 2000.

Corso legale delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative
dell'anno 2000 Pag. 16

DECRETO 7 settembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e sca-
denza 15 giugno 2003, tredicesima e quattordicesima tranche.
Pag. 16

DECRETO 7 settembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 dicembre 2000 e
scadenza 15 giugno 2005, quinta e sesta tranche . . . Pag. 18

DECRETO 8 settembre 2000.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati
di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre
1995, 1° settembre 1996, 1° marzo 1997, 1° settembre 1997 e
1° marzo 1999, relativamente alle cedole con godimento 1° set-
tembre 2000 e scadenza 1° marzo 2001 Pag. 19

DECRETO 14 settembre 2000.

Cessazione del corso legale delle monete da L. 50 e da
L. 100 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
6 luglio 1989 Pag. 20

DECRETO 18 settembre 2000.

Modalità di cessione del dittico di monete d'argento da L. 10.000 celebrative dell'anno 2000. Pag. 21

DECRETO 21 settembre 2000.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura Pag. 22

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 11 agosto 2000.

Variazione al decreto ministeriale n. 2202 del 24 marzo 2000 riguardante economie su interventi già autorizzati Pag. 24

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 18 settembre 2000.

Disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nel compartimento marittimo di Monfalcone Pag. 25

DECRETO 21 settembre 2000.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia atti a dare vini da tavola, campagna 2000/2001, per la regione Liguria Pag. 27

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 11 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoratori piccola pesca a r.l.», in Portogharibaldi. Pag. 28

DECRETO 11 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cristal Coop», in Colle Val d'Elsa Pag. 28

DECRETO 11 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ge.Ver. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma Pag. 29

DECRETO 11 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Alba Rossa 71 a r.l.», in Roma Pag. 29

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alcatraz - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitavecchia, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 30

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Sr.A.M. - Cooperativa servizi appalti manutenzioni - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore Pag. 30

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sardorella - Società cooperativa a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore Pag. 31

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Horizon - Società cooperativa a r.l.», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore Pag. 31

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa di solidarietà sociale e fraternità a responsabilità limitata Il Sentiero» siglabile «Cooperativa Il Sentiero», in Biella, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Ente nazionale per le strade

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2000.

Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per gli anni 1999 e 2000 per le concessioni e le autorizzazioni diverse. Pag. 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 26 settembre 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 75

Ministero della pubblica istruzione: Elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nel comparto scuola del 13-16 dicembre 2000 - Elenco delle istituzioni scolastiche. Pag. 75

Università «La Sapienza» di Roma: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento. Pag. 75

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 161

**Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato**

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 2000.

Elenco riepilogativo, aggiornato dalla Commissione europea nel mese di aprile 2000, di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, concernente l'attuazione della direttiva 73/23/CEE sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione.

00A12355

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 settembre 2000, n. 265.

Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, che consente l'utilizzo del maggior gettito, rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, accertato in corso di esercizio per fronteggiare, tra l'altro, improrogabili esigenze connesse con situazioni di emergenza economico-finanziaria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sull'accisa relativa al gasolio usato come carburante per i mezzi adibiti al trasporto merci ed alla pesca, al fine di contenere la diretta incidenza che l'andamento dei prezzi internazionali del petrolio esercita sui costi inerenti all'attività dell'autotrasporto e della pesca; nonché di prevedere per quest'ultima interventi specifici per salvaguardare i livelli di occupazione, anche in conseguenza del fermo temporaneo e del fenomeno della mucillagine;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare anche la crisi dei settori dei trasporti pubblici, degli autoservizi e del servizio taxi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche comunitarie;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) ai titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, come definito nell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai soggetti che esercitano, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non è istituito il servizio di taxi, purché autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche, nonché ai soggetti autorizzati alla conduzione delle autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), l'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi:

a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 11 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 gennaio 2001, è stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

Art. 2.

1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettere a) e b), presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Diparti-

mento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il beneficio è concesso secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze in data 29 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1994, e successive modificazioni, su presentazione di apposita istanza entro il medesimo termine fissato al comma 1.

Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione il Fondo per il contenimento dei costi professionali dell'autotrasporto, alla cui dotazione, pari ad un importo di lire 330 miliardi per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, si provvede con la dotazione del Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo della dotazione medesima.

Art. 4.

1. In conseguenza dell'arresto temporaneo delle attività di pesca a strascico e volante effettuato a partire dal 20 luglio 2000 nei compartimenti marittimi da Brindisi a Trieste, ivi compresi gli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto situati sul versante adriatico del compartimento marittimo di Gallipoli, a causa dell'emergenza ambientale provocata dall'insorgenza e dalla presenza di mucillagini nel bacino adriatico ed ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, è istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di 44 giorni di interruzione tecnica, degli oneri previdenziali ed assistenziali e del minimo monetario garantito agli imbarcati. Agli armatori, ad eccezione delle unità abilitate alla pesca oceanica, è corrisposta, oltre alla misura sociale, una indennità commisurata a 30 giorni di interruzione e calcolata secondo i parametri previsti dalle disposizioni attuative del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1999, n. 405.

2. Le indennità di cui al comma 1 spettano anche agli armatori ed all'equipaggio imbarcato che abbiano volontariamente interrotto, entro il 24 luglio 2000 e per tutto il periodo di cui al medesimo comma 1, l'attività di pesca con attrezzi da posta e circuizione.

3. Le modalità di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 55.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 30.500 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 24.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

5. Al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, è istituita, limitatamente all'anno 2000 e per i periodi diversi da quelli di cui al comma 1 ed all'articolo 5, comma 1, una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, anche in relazione alla corresponsione del minimo monetario garantito agli imbarcati a bordo delle navi da pesca. Le modalità di attuazione dell'intervento, che può essere fruito alternativamente con indennità compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta nel limite massimo percentuale previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per la pesca mediterranea, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze. Al relativo onere, valutato in lire 41.500 milioni per l'anno 2000, si provvede, per lire 11.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, alle finalità di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, e, per lire 30.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. Per le conseguenze dei fenomeni mucilluginosi sugli stock di molluschi bivalvi, impianti di allevamento e banchi naturali, gli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, relativa al Fondo di solidarietà nazionale della pesca, sono attivati previa istanza delle imprese dell'Adriatico esercenti le attività suddette, purché sia accertata la effettiva portata, diretta o indiretta, dell'evento a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali attraverso gli enti di ricerca di cui alla medesima legge n. 72 del 1992.

7. In dipendenza dei fenomeni previsti dal comma 1, gli interventi previsti dalla legge n. 72 del 1992 sono attivati per gli armatori e le cooperative, titolari di licenza di pesca, che secondo la certificazione della capitaneria di porto competente per territorio abbiano interrotto l'attività di pesca per almeno dieci giorni consecutivi nel periodo 19 giugno-19 luglio 2000.

8. I criteri e le modalità di presentazione delle domande sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963.

9. Per l'anno 2000 il contributo a parziale copertura del danno, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4, è determinato nelle misure massime seguenti:

- a) navi inferiori a 10 tsl: fino a 7,5 milioni di lire;
- b) navi oltre 10 tsl: fino a 20 milioni di lire;
- c) imprese esercenti l'allevamento: fino a 300 milioni di lire.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7 e 9, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate dal VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 al Fondo di solidarietà di cui alla legge n. 72 del 1992.

11. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia al 31 dicembre 2001, il premio di arresto definitivo, previsto dai regolamenti (CE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, e (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 447, è liquidato con le seguenti modalità:

- a) acconto del 50 per cento, entro 15 giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria;
- b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti, ad avvenuta radiazione della stessa dai registri d'iscrizione.

Art. 5.

1. In conseguenza delle interruzioni tecniche effettuate in attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria nel periodo 2 settembre-1° ottobre 2000 e nei compartimenti marittimi da Crotona a Gallipoli con esclusione degli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca e Otranto nel periodo 3 luglio-1° agosto 2000, è istituita una misura di accompagnamento sociale per le navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante che abbiano sospeso l'attività di pesca per almeno trenta giorni consecutivi. La misura è destinata alla copertura del minimo monetario garantito, corrisposta direttamente ai membri dell'equipaggio, e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato.

2. Il carattere di facoltatività o di obbligatorietà dell'interruzione tecnica, nonché le modalità di attuazione e di erogazione delle misure sociali di accompagnamento, sono disposte con decreto del Ministro delle

politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 6.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

00G0318

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 agosto 2000.

Programmazione semestrale delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come successivamente modificato ed integrato, che prevede, al comma 2, l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2000 nella misura dell'uno per cento rispetto a quello delle unità in servizio al 31 dicembre 1997 fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, nonché al comma 3, la determinazione, con deliberazione semestrale del Consiglio dei Ministri, del numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al citato comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 4 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 1998, con il quale sono stati individuati i criteri ed i parametri per la valutazione, su basi statistiche omogenee, del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Visto il comma 20 del citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'applicazione del disposto dei commi 2 e 3 anche agli enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unità,

Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dal decreto 31 marzo 1998, n. 80, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del citato art. 39;

Vista la relazione dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma del medesimo art. 39, comma 2-bis, presentata al Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo 2000 ed i successivi approfondimenti ed integrazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipar-

timento della ragioneria generale dello Stato, a seguito di ulteriori e successivi dati e modifiche pervenuti dalle amministrazioni interessate;

Considerato che a seguito del riesame dei dati inviati dalle amministrazioni interessate l'obiettivo di riduzione dell'1,5 per cento relativo al 1999, previsto dal citato art. 39, non risulta nel complesso raggiunto in quanto la riduzione realizzata è pari allo 0,67 per cento, a seguito della riduzione del 2,82 per cento verificatasi per il personale presente nei Ministeri e negli enti pubblici non economici e dell'incremento dello 0,84 per cento nel settore della sicurezza;

Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate nel corso del primo semestre 2000 raggiungono una cifra superiore alle 24.000 unità, compresi i vincitori e gli idonei relativi al concorso unico di ragionieri e al personale proveniente dall'ex Ente Poste, assolutamente non compatibile con l'obiettivo di riduzione programmata;

Considerato che parte delle richieste riguarda: settecentoventotto unità di personale proveniente dall'ex Ente Poste e inquadrabile, ai sensi dell'art. 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, presso le pubbliche amministrazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2000; ottantasette unità in mobilità provenienti dall'ACI 116; centodiciasette unità in mobilità provenienti dalle ex basi Nato;

Considerato che l'INPS e l'INPDAP hanno completato procedure concorsuali per l'assunzione di personale impegnato in lavori socialmente utili e che millenovecentoquaranta unità risultano già utilizzate dall'INPS alla data del 31 dicembre 1997, data di riferimento per il computo del personale su cui operare la prevista riduzione e considerato inoltre che l'onere finanziario relativo alla loro assunzione, anche a tempo parziale, può ragionevolmente essere considerato di minore impatto;

Visti, in particolare, gli atti di programmazione dell'INPS e dell'INAIL, che contemperano l'obiettivo di reperire nuove professionalità con quello di pervenire ad una incisiva riduzione nel triennio del numero totale degli addetti;

Considerato che la conclusione delle procedure del concorso unico per quattrocento posti di ragionieri consente di ripartire i vincitori e una parte degli idonei nelle sedi maggiormente carenti delle diverse amministrazioni;

Tenuto conto delle richieste relative ad assunzioni la cui copertura finanziaria sia prevista da specifiche disposizioni legislative, in deroga a quanto stabilito dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ritenuto, pertanto, che le stesse non vadano considerate ai fini della verifica delle autorizzazioni previste dal citato art. 39;

Considerato che l'ulteriore obiettivo di riduzione dell'uno per cento previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2000, implica un numero di assunzioni nel 2000 non superiore a dodicimila unità, posto che gli esodi ammonteranno a circa ventimila unità, sulla base di un tasso di cessazione stimato del 2,50 per cento;

Ritenuto pertanto di dover operare una notevole riduzione del numero di assunzioni da autorizzare tale da assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione programmata per il 2000, assicurando nel contempo un significativo avvio del recupero della percentuale di riduzione non conseguita nel biennio decorso;

Ritenuto che al fine di assicurare il raggiungimento del suindicato obiettivo, occorre dare priorità ad un numero prefissato di assunzioni per le sedi maggiormente carenti di personale: ai vincitori di concorsi; alle assunzioni di professionalità del settore informatico, tecnico e sanitario; ai vincitori di concorsi unici, alle categorie protette di cui alle leggi 29 marzo 1985, n. 113, 20 ottobre 1990, n. 302, e 12 marzo 1999, n. 68;

Ritenuto altresì di dover autorizzare, ai sensi del citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'assunzione di complessive tremilanovecentoventi unità richieste dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dalla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, dall'ufficio centrale della giustizia minorile, e dal Corpo della polizia penitenziaria del Ministero della giustizia, in quanto le stesse, al fine di sopperire alla situazione di emergenza che in questa fase attraversa l'amministrazione penitenziaria e più in generale l'intera amministrazione della giustizia, presentano carattere di priorità e di urgenza;

Ritenuto che occorre intervenire sulle richieste di avvio di tutte le nuove procedure di reclutamento di personale al fine di rendere i flussi di reclutamento compatibili ai tetti programmati di riduzione e di apportare, perciò, una riduzione mediamente del 30 per cento alle richieste relative ai posti concernenti in particolare le aree professionali A e B, in quanto per delle aree è maggiormente possibile avvalersi di procedure di mobilità di personale tra enti;

Vista la relazione in data 30 giugno 2000 dell'ufficio del ruolo unico della dirigenza del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente la programmazione degli accessi alla dirigenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa di dati aggiornati e definitivi sull'andamento delle cessazioni dal lavoro per l'anno in corso, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ed agli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità è assegnato, per l'anno 2000, un contingente pari a complessive cinquemilasettecentoquattordici unità, come da tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, è assegnato, per l'anno 2000, un contingente di assunzioni pari a cinquemilaseicotentrenta unità, ripartite come risulta dalla medesima tabella 1.

3. A decorrere dal 1° febbraio 2001 è assegnato un ulteriore contingente di novecentoquarantacinque unità al Ministero della giustizia - Direzione dell'organizzazione giudiziaria, e di settecento unità al Corpo della polizia penitenziaria. Detto contingente sarà portato in diminuzione delle autorizzazioni ad assumere determinate per l'anno 2001.

4. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, è autorizzata l'assunzione di centoventitre unità appartenenti alle categorie protette di cui alle leggi 29 marzo 1985, n. 113, 20 ottobre 1990, n. 302 e 12 marzo 1999, n. 68, ripartite come risulta dalla medesima tabella 1.

5. È autorizzata l'immissione di personale in mobilità e, in particolare, ai sensi dell'art. 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di settecentoventotto unità, relative al personale proveniente dall'ex

Ente Poste, già in posizione di comando; di centodiciassette unità delle ex basi Nato e di ottantasette unità provenienti dell'ACI 116, ripartite secondo la citata tabella 1.

6. È autorizzata l'assunzione presso l'INPS e l'INPDAP di vincitori di concorso pubblico già utilizzati con lavori socialmente utili nei limiti indicati nella tabella 1-bis allegata al presente decreto.

7. Ai Ministeri, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, sono attribuite cinquecentosessanta unità ripartite secondo la medesima tabella 1, concernenti i vincitori e gli idonei del concorso pubblico unico a quattrocento posti di ragioniere.

8. Al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, alla direzione dell'organizzazione giudiziaria, all'ufficio centrale della giustizia minorile e al Corpo della polizia penitenziaria del Ministero della giustizia, al fine di sopperire alla situazione di emergenza che in questa fase attraversa l'amministrazione penitenziaria e più in generale l'intera amministrazione della giustizia, sono assegnate, ai sensi dell'art. 39 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'ambito del contingente di cui ai commi 1, 2 e 3, un totale di duemilaquattrocentotrenta unità per l'anno in corso, ed altre milleseicentoquarantacinque unità a decorrere dal 1° febbraio 2001.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato le cui procedure di reclutamento prevedono corsi di formazione presso accademie o scuole, potranno avviare ai corsi solo se espressamente e preventivamente autorizzate secondo le procedure di cui all'art. 39 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449.

10. Per quanto non diversamente stabilito, restano ferme le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1998; in data 3 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998; in data 21 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1999; in data 22 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999; in data 16 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2000, e in data 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2000.

Art. 2.

1. Resta fermo, per le assunzioni conseguenti procedure concorsuali avviate anteriormente al 1° gennaio 2000, quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998, relativamente alla possibilità di incrementare entro i limiti del 30 per cento il contingente assegnato nel caso di assunzioni con contratto a tempo parziale e con orario non superiore al 50 per cento di quello ordinario, ovvero con contratto di formazione e lavoro.

Art. 3.

1. È autorizzato l'avvio delle procedure di reclutamento elencate nella tabella 2 allegata al presente decreto, nei relativi limiti dimensionali, ferma restando la necessità di condizionare le successive assunzioni ad apposite autorizzazioni.

2. I relativi bandi devono, in particolare, prevedere il ricorso a contratti a tempo parziale allo scopo di assicurare, per ciascuna amministrazione interessata, ad eccezione delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'immissione di personale a tempo parziale in misure non inferiori al 50 per cento dei contingenti per ciascuna di esse complessivamente autorizzati.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 259

TABELLA I

AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2000

AMMINISTRAZIONI	TOTALE UNITA' AUTORIZZATE ANNO 2000	DI CUI CONCORSO UNICO RAGIONIERI	DI CUI CATEGORIE PROTETTE	DI CUI PERSONALE EX ENTE POSTE	DI CUI ASSUNZIONI PER CONCORSO	
PRESIDENZA CONS. MINISTRI	185	*	18	5	-	25
AFFARI ESTERI	119		3	31	19	66
AFFARI ESTERI - Ist. Agr. d'Oltremare	4		-	-	-	4
AVVOCATURA DELLO STATO	21		-	1	19	1
BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	72		22	50	-	-
COMUNICAZIONI	43		-	-	43	-
CORTE DEI CONTI	25		-	-	-	25
DIFESA	123		40	-	-	83
FINANZE	109		9	-	-	100
GIUSTIZIA AMM.NE PENIT.RIA	743		-	-	-	743
GIUSTIZIA - ARCHIVI NOTARILI	45		16	-	19	10
GIUSTIZIA - GIUSTIZIA MIN.LE	337		60	-	-	277
GIUSTIZIA - ORG.NE GIUD.RIA	550		95	-	-	455
INDUSTRIA	3		-	1	-	2
INTERNO	600		94	35	-	471
INTERNO - PROT. CIVILE	78		78	-	-	-
LAVORO	119		-	-	-	119
LAVORI PUBBLICI	7		-	-	-	7
POLITICHE AGRICOLE	20		-	-	-	20
PUBBLICA ISTRUZIONE	19		18	-	-	1
SANITA'	70		31	-	22	17
TESORO BIL. E PROGR. EC.	348		73	-	195	80
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	80		-	-	72	8
UNIVERSITA' E RIC. SCIENT.	3		3	-	-	-
COMM.DI GARANZIA	2		2	-	-	-
CNEL	6		-	-	-	6
TOTALE MINISTERI	3.709		560	123	389	2.520

AMMINISTRAZIONI	TOTALE UNITA' AUTORIZZATE ANNO 2000	DI CUI CONCORSO UNICO RAGIONIERI	DI CUI CATEGORIE PROTETTE	DI CUI PERSONALE EX ENTE POSTE	DI CUI ASSUNZIONI PER CONCORSO
ACI	91	**	-	-	-
ICE	140	-	-	-	140
INAIL	258	-	-	58	200
INPDAI	3	-	-	-	3
INPS	1.105	-	-	34	1.071
INPDAP	367	-	-	247	120
IPSEMA	10	-	-	-	10
TOTALE ENTI PUBBLICI	1.974	-	-	339	1.644
ARMA DEI CARABINIERI	650	-	-	-	-
CORPO FORESTALE	400	-	-	-	-
FORZE ARMATE	1.100	-	-	-	-
GUARDIA DI FINANZA	850	-	-	-	-
POLIZIA DI STATO	1.450	-	-	-	-
VIGILI DEL FUOCO	380	-	-	-	-
POLIZIA PENITENZIARIA	800	-	-	-	-
TOTALE SETTORE SICUREZZA	5.630	-	-	-	-
CORSO-CONCORSO DIRIGENTI	31	-	-	-	31
TOTALE GENERALE	11.344	660	123	728	4.096
* Di cui n. 117 unità di personale ex Basi Nato in mobilità					
** Di cui n. 87 unità trattasi di personale in mobilità ACI 116					

Tabella n.1 bis

UNITA EX LSU O PROVENIENTE DA CONTRATTI A TERMINE	Autorizzate N.	DI CUI TEMPO PIENO	DI CUI TEMPO PARZIALE
AMMINISTRAZIONE			
INPS	1.940	970	970
INPDAP	80		
TOTALE	2.020		

TABELLA 2

AUTORIZZAZIONE A BANDIRE CONCORSI PUBBLICI			
AMMINISTRAZIONE	PROFILO	AREA	POSTI AUTORIZZATI
Carabinieri	Allievi Marescialli	Sott.li	210
Carabinieri	S.ten. Ruolo speciale spe	Uff.li	63
Carabinieri	Tenente ruolo tecnico spe	Uff.li	8
Corpo forestale dello Stato	operatore	B1	150
Corpo forestale dello Stato	vice perito	B1	26
Corpo forestale dello Stato	vice revisore	B1	50
Forze Armate	Guardiamarina corpo sanitario Ruolo speciale spe	Uff.li	4
Forze Armate	Uff.li piloti Aeronautica Mil.	Uff.li	60
Forze Armate	Volontari in Spe		600
Forze Armate	Volontari in Spe M.M.		600
Guardia di finanza	finanzieri	Mil.	200
Guardia di finanza	raffermati ausiliari 8° corso	Mil.	80
Guardia di finanza	raffermati ausiliari 9° corso	Mil.	80
Guardia di finanza	ufficiale maestro direttore banda	Uff.li	1
Guardia di finanza	ufficiale ruolo normale	Uff.li	51
Guardia di finanza	ufficiale ruolo speciale	Uff.li	8
Guardia di finanza	Ufficiali a nomina diretta (L. 380/99)	Uff.li	20
Polizia di Stato	Direttori tecnici biologi		3
Polizia di Stato	Direttori tecnici chimici		5
Polizia di Stato	Direttori tecnici fisici		30
Polizia di Stato	Direttori tecnici ingegneri		30
Polizia di Stato	Direttori tecnici medici legali		9

AMMINISTRAZIONE	PROFILO	AREA	POSTI AUTORIZZATI
Polizia di Stato	Vice Commissario		80
Polizia penitenziaria	agenti	Mil.	800
Polizia penitenziaria	Assistenti soc. coord.	C1	31
Polizia penitenziaria	ispettore superiore	Sott.li	153
Polizia penitenziaria	Operatori amministrativi	B2	150
Polizia penitenziaria	Ragionieri	B3	180
Vigili del fuoco	apparecchiatore elettronico spec	B2	63
Vigili del fuoco	assistente amm.vo	B3	36
Vigili del fuoco	Assistente tecnico telecomunicazioni	B3	23
Vigili del fuoco	Ispettore antincendi	C1	34
Aff. Esteri-Istituto Agronomico Oltremare	addetto ai servizi di portierato	B1	14
Aff. Esteri-Istituto Agronomico Oltremare	operatore amministrativo	B2	1
Affari esteri	carriera diplomatica		40
Affari esteri	profilo consolare	B3	21
Affari esteri	profilo consolare	C2	30
Commercio con l'estero	Addetto anticamera e ausiliari	A1	3
Commercio con l'estero	Assistente amministrativo	B3	5
Corte dei Conti	dirigente informatico	Dir.	2
Difesa	Professori Straordinari		1
Difesa Accademia Navale Livorno	Professori Associati		6
Difesa Accademia Navale Pozzuoli	Professori Associati		3
Difesa Ist. Geogr. della Marina di Genova	Professori Associati		2
Difesa	Analista di Procedure	C2	8
Difesa	ingegnere direttore	C2	12

AMMINISTRAZIONE	PROFILO	AREA	POSTI AUTORIZZATI
Difesa	Funzionario di Cancelleria	C2	9
Difesa	Funz. Amm./Contabile	C2	71
Difesa	Analista cripto/TLC	C1	4
Difesa	Capi Tecnici	C1	40
Difesa	Coll. Di Cancelleria	C1	12
Difesa	Coll. Amministrativi	C1	504
Difesa	Assistenti Servizi Interc.	B3	15
Difesa	Assistenti Giudiziari	B3	31
Difesa	Ass. Amm. vi/Ass. Tecnici	B3	154
Giustizia	addetto servizi ausiliari	A	55
Giustizia	ausiliario socio sanitario	A	50
Giustizia	medico	C	7
Giustizia	messo di conciliazione	B1	50
Giustizia	messo di conciliazione	A	320
Giustizia	vice-conservatore	C2	25
Ministero del Lavoro	Accertatore del lavoro	C1	200
Ministero del Lavoro	Ausiliario	B	28
Ministero del Lavoro	Coadiutore	B	35
Ministero del Lavoro	Collaboratore socio-statistico	C1	40
Ministero del Lavoro	Esperto informatico	C	55
Ministero del Lavoro	Funzionario amministrativo	C2	20
Ministero del Lavoro	Ispettore del lavoro	C2	525
Ministero del Lavoro	Ispettore tecnico	C2	202
Ministero del Lavoro	Specialista informatico	C	14
Ministero del Lavoro	Tecnico informatico	B3	8
Ministero delle finanze	Vice conservatore	C2	25
Ministero Industria	Collaboratore ammin.	C1	8

AMMINISTRAZIONE	PROFILO	AREA	POSTI AUTORIZZATI
Ministero Industria	Commesso	A	8
Monopoli	Collaboratori amministrativi	C1	17
Monopoli	Funzionari amministrativi	C2	17
Politiche agricole	assistente tecnico agrario	B3	29
Politiche agricole	assistente tecnico laboratorio	B3	10
Presidenza del Consiglio	fisico direttore	C2	2
Presidenza del Consiglio	geologo direttore	C2	8
Presidenza del Consiglio	ingegnere direttore	C2	6
Presidenza del Consiglio	ingegnere direttore	C2	30
Presidenza del Consiglio	Analista di rete	C1	4
Presidenza del Consiglio	Dirigente Medico	Dir	1
Presidenza del Consiglio	Analista di Sistema e Proc.	C1	20
Tesoro	Esperto Analisi Economica	Dir	3
Lavori Pubblici	ingegneri	C2	37
Lavori Pubblici	analisti di sist. e proc.	C2	2
Lavori Pubblici	Analista econ. Finanz.	C2	1
Lavori Pubblici	Coll. Amministrativi	C1	20
Lavori Pubblici	Funz. Amministrativi	C2	20
Lavori Pubblici	Assistenti Amm. vi	B3	2
Lavori Pubblici	Assistenti tecnici	B3	9
Lavori Pubblici	Addetti Pers. Computer	B2	5
Lavori Pubblici	Dirigenti Amministrativi	DIR	12
Concorso unico Dirigenti	Dirigenti Amministrativi	DIR	200
Totale			6956

00A12630

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 luglio 2000.

Corso legale delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative dell'anno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VI

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2000, concernente l'emissione di un dittico di monete d'argento da L. 10.000, terza emissione di una serie triennale celebrativa dell'anno 2000;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le monete suddette avranno corso legale;

Decreta:

Le due monete d'argento da L. 10.000, celebrative dell'anno 2000, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2000, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 2 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

p. *Il direttore generale*: GUGLIELMINO

00A12619

DECRETO 7 settembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è

autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 settembre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 61.915 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 e 27 giugno, 6, 20 e 21 luglio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 giugno 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 giugno 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 giugno 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 settembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A12604

DECRETO 7 settembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 dicembre 2000 e scadenza 15 giugno 2005, quinta e sesta tranche.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 settembre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 61.915 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 6 e 20 luglio, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 luglio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 luglio 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 luglio 2000, entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 6 luglio 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 luglio 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 settembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto

fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A12605

DECRETO 8 settembre 2000.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1995, 1° settembre 1996, 1° marzo 1997, 1° settembre 1997 e 1° marzo 1999, relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 2000 e scadenza 1° marzo 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594129 del 10 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1995 e n. 594297 del 12 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1995, recanti un'emissione di certificati di credito del Tesoro sessennali con godimento 1° settembre 1995, per l'importo ridenominato di euro 470.395.871,64;

n. 787863/327 dell'11 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.829.917.112,16;

n. 178545/334 del 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.173.173.586,60;

n. 178873/340 del 25 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 10.008.253.634,04;

n. 474272/358 del 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1999, recante

un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1999, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.176.913.000,00;

i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 2000 e scadenza 1° marzo 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° settembre 2000, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° marzo 2001, è accertato nella misura del:

2,80% per i CCT sessennali 1° settembre 1995/2001 (codice titolo 36732), cedola n. 11;

2,80% per i CCT settennali 1° settembre 1996/2003 (codice titolo 36775), cedola n. 9;

2,65% per i CCT settennali 1° marzo 1997/2004 (codice titolo 110123), cedola n. 8;

2,65% per i CCT settennali 1° settembre 1997/2004 (codice titolo 114537), cedola n. 7;

2,65% per i CCT settennali 1° marzo 1999/2006 (codice titolo 132177), cedola n. 4.

In applicazione dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 1.905.259.240.655 così ripartite:

lire 25.502.775.610 per i CCT sessennali 1° settembre 1995/2001 (codice titolo 36732);

lire 424.503.340.990 per i CCT settennali 1° settembre 1996/2003 (codice titolo 36775);

lire 368.063.821.735 per i CCT settennali 1° marzo 1997/2004 (codice titolo 110123);

lire 513.535.053.490 per i CCT settennali 1° settembre 1997/2004 (codice titolo 114537);

lire 573.654.248.830 per i CCT settennali 1° marzo 1999/2006 (codice titolo 132177),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, corrispondente al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore: LA VIA

00A12603

DECRETO 14 settembre 2000.

Cessazione del corso legale delle monete da L. 50 e da L. 100 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 luglio 1989.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VI

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 50 e da L. 100;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1989, con il quale sono state ridotte le dimensioni delle monete di acmonital da L. 50 e da L. 100;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1990, concernente il corso legale delle suddette monete;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di disporre la cessazione del corso legale delle monete da L. 50 e da L. 100, di cui al

citato decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, in vista della sostituzione dell'unità monetaria nazionale con l'Euro;

Decreta:

Le monete da L. 50 e da L. 100, di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, cesseranno di avere corso legale dal 16 ottobre 2000.

Successivamente a tale data le suddette monete potranno essere presentate per il rimborso presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il direttore generale: DRAGHI

00A12608

DECRETO 18 settembre 2000.

Modalità di cessione del dittico di monete d'argento da L. 10.000 celebrative dell'anno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VI

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2000, concernente l'emissione di un dittico di monete d'argento da L. 10.000 celebrative dell'anno 2000;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni «fior di conio» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il dittico di monete d'argento da L. 10.000, celebrative dell'anno 2000, con le modalità e alle condizioni di seguito riportate:

dal 2 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001 con prenotazione tramite versamento, sia sul conto corrente postale n. 59231001, intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - piazza G. Verdi, 10 - Roma, sia sul conto corrente bancario n. 11000/49, intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso la banca Popolare di Sondrio - coordinate: ABI 05696 CAB 03200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22) - Agenzia Roma 11 - via Carlo Alberto, 6/A - Roma;

dal 6 novembre 2000 al 31 gennaio 2001 anche direttamente presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - via Principe Umberto, 4 - Roma.

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per ogni dittico acquistato:

a) in versione fior di conio:

da 1 a 100 pezzi, L. 70.000, pari a € 36,15;

da 101 a 2.000 pezzi, L. 67.200, pari a € 34,71;

oltre 2.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi, L. 64.400, pari a € 33,26;

b) in versione proof:

da 1 a 100 pezzi, L. 120.000, pari a € 61,97;

da 101 a 1.000 pezzi, L. 115.200, pari a € 59,50;

oltre 1.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi, L. 110.400, pari a € 57,02,

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i quantitativi di monete richiesti dall'Istituto stesso.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2000

p. Il direttore generale: GUGLIELMINO

00A12618

DECRETO 21 settembre 2000.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il decreto del 20 settembre 2000, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il decreto del 23 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2000 - 30 giugno 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2000 - 30 giugno 2000 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo

n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2000 - 30 giugno 2000, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2000.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2000, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istituzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi».

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° luglio 2000 - 30 settembre 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2000

Il dirigente generale: LAURIA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON
BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2000
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2000

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 10 (5.164,57)	12,53
	oltre 10 (5.164,57)	10,19
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 10 (5.164,57)	8,51
	oltre 10 (5.164,57)	7,35
FACTORING (3)	fino a 100 (51.645,69)	8,61
	oltre 100 (51.645,69)	7,55
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		11,10
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 10 (5.164,57)	21,35
	oltre 10 (5.164,57)	16,41
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 10 (5.164,57)	19,78
	oltre 10 (5.164,57)	13,37
LEASING (7)	fino a 10 (5.164,57)	16,03
	da 10 a 50 (da 5.164,57 a 25.822,84)	10,77
	da 50 a 100 (da 25.822,84 a 51.645,69)	9,34
	oltre 100 (51.645,69)	7,31
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)	fino a 2,5 (1.291,14)	23,77
	da 2,5 a 10 (da 1.291,14 a 5.164,57)	15,42
	oltre 10 (5.164,57)	11,02
MUTUI (9)		6,63

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguglia a 0,47 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 20.9.2000; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
- (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

NOTA METODOLOGICA

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2000, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati dell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra

loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

00A12568

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 11 agosto 2000.

Variazione al decreto ministeriale n. 2202 del 24 marzo 2000 riguardante economie su interventi già autorizzati.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1990, n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1990;

Visto il decreto ministeriale n. 1657 del 2 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1997, con il quale è stata autorizzata a favore della provincia di Treviso la devoluzione dell'intero finanziamento a suo tempo concesso con il predetto decreto ministeriale n. 100/1990;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 2202, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2000, con il quale, tra l'altro è stato autorizzato a favore della provincia di Treviso l'utilizzo delle economie realizzate a valere su finanziamenti concessi con il decreto ministeriale n. 1657/1997 per il seguente intervento: «S.P. Castello» L. 63.103.549;

Vista la nota n. 67194 del 4 maggio 2000, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha fatto presente a questo Ministero che, essendo intervenuto nel frattempo un ulteriore pagamento, l'economia già precedentemente accertata e riscontrata con il predetto Istituto è ora pari a L. 53.017.980;

Vista la nota n. 32074 del 9 giugno 2000, con la quale la provincia di Treviso ha confermato l'importo residuo pari a L. 53.017.980, come accertato dalla Cassa depositi e prestiti, affermando, nel contempo, che farà fronte con propri fondi ad ogni spesa che superi il predetto limite di L. 53.017.980;

Considerata quindi l'opportunità di rettificare l'importo indicato nel succitato decreto ministeriale n. 2202 del 24 marzo 2000;

Decreta:

L'importo di L. 63.103.549 relativo al progetto «S.P. 129 Castello», autorizzato con decreto ministeriale n. 2202 del 24 marzo 2000 a favore dell'amministrazione provinciale di Treviso, è rettificato in L. 53.017.980.

Roma, 11 agosto 2000

Il Ministro: NESI

00A12620

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 settembre 2000.

Disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nel compartimento marittimo di Monfalcone.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA
E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1997, con il quale si affida al consorzio di Monfalcone la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante adozione del piano vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 ed in particolare l'art. 2, comma 3 del decreto stesso;

Vista la nota con la quale il consorzio di gestione dei molluschi bivalvi di Monfalcone ha proposto le misure di gestione delle attività del consorzio stesso, come stabilito con l'art. 2 del decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel compartimento marittimo di Monfalcone, nell'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi, si applicano le misure di gestione di cui al presente decreto.

2. Il consorzio, con proprio regolamento interno, fissa quale obiettivo fondamentale la scelta della risorsa da catturare. Le risorse principali sono: cannicchi, fasolari e vongole. Le vongole ed i fasolari costituiscono i due mestieri primari, la pesca dei cannicchi sarà attività riservata alla categoria che nel tempo avrà problemi di risorsa o problemi a vario titolo considerati significativi dal consorzio.

3. La scelta della risorsa principale da catturare comporta, per i titolari della licenza, la diretta responsabilità di gestione della risorsa stessa, mediante l'adozione di sistemi di cattura e metodi di conservazione che non creino squilibri tra le risorse stesse.

Art. 2.

Gestione programmata dei banchi naturali

Ai fini di una razionale gestione delle risorse principali e/o facoltative presenti nelle acque del compartimento, il consorzio può prevedere la delimitazione di aree finalizzate al ripopolamento in cui l'attività di pesca viene preclusa in periodi definiti dal direttivo, sentiti i pareri degli organi scientifici e le categorie interessate.

Art. 3.

Scelta dei mestieri

1. La cattura delle vongole, o la cattura dei fasolari, costituiscono, per definizione, mestiere di pesca; la

scelta del mestiere viene regolamentata dal decreto ministeriale 17 dicembre 1999 e dal decreto ministeriale 27 gennaio 2000.

2. La pesca dei cannicchi viene considerata attività limitata alla categoria di pesca che per motivi di risorsa, commerciali o altri motivi reputati significativi dal consorzio, risulti in crisi. La quantificazione della risorsa, per definire lo stato di crisi della categoria, avverrà tramite monitoraggi stagionali effettuati da istituto scientifico.

3. Considerato l'attuale stato di crisi della risorsa vongola, attestato dai risultati della campagna di monitoraggio effettuata nell'estate 2000 dall'Agriteco, istituto scientifico scelto dal consorzio, la pesca dei cannicchi viene considerata, per la campagna ottobre 2000 - marzo 2001, attività esclusiva delle imprese di pesca che hanno scelto la cattura delle vongole.

Art. 4.

Fermo di pesca settimanale

1. Nel periodo compreso dal 1° aprile al 30 settembre (periodo estivo), è previsto il fermo dell'attività di pesca nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e festivi.

2. Nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo (periodo invernale) è attuato il fermo dell'attività di pesca nei giorni di sabato, domenica, festivi ed, eventualmente, in altro giorno infrasettimanale, previo accordo tra i soci, avuto riguardo a motivazioni commerciali o alla scarsa consistenza della risorsa.

3. Non è comunque ammesso il recupero dei giorni di mancato esercizio dell'attività di pesca dovuto a condizioni meteo-marine avverse.

Art. 5.

Sbarco della coclea

Le imbarcazioni che effettuano la cattura dei cannicchi con a bordo il vibrovaglio, devono sbarcare la coclea.

Art. 6.

Griglie del vibrovaglio

Al fine di una migliore selezione del prodotto vongole, dal punto di vista qualitativo, le griglie sono rispettivamente di 22 e 23 mm.

Art. 7.

Pezzatura minima delle vongole

La pezzatura minima delle vongole non deve essere inferiore a 25 mm. È ammessa una tolleranza non superiore al 10% dell'intero pescato.

Art. 8.

Divieto di messa a bagno dei fasolari

Per esigenze di natura biologica il prodotto fasolari, ove catturato, non può essere messo successivamente a bagno.

Art. 9.

Quantitativi pescabili

In relazione alla consistenza degli stocks i limiti massimi giornalieri pescabili da ciascun natante sono i seguenti:

vongole: kg 250, ove gli imbarcati siano 2; kg 300, ove gli imbarcati siano 3;

fasolari: kg 350;

cannolicchi: kg 100.

Non è ammesso il recupero del quantitativo non pescato per condizioni meteo-marine avverse.

Art. 10.

Modalità di traino della draga

Il traino della draga per la cattura delle vongole può essere effettuato anche tramite propulsione ad elica del natante mediante azionamento della marcia indietro.

Art. 11.

Orario di pesca

L'orario di pesca inizia alle ore 6 e termina alle ore 14, durante tutto il periodo dell'anno. L'uscita dei natanti dal porto, compatibilmente con tale orario, può essere effettuata non prima delle ore 4.

Art. 12.

Punti di sbarco

Ai fini del controllo delle quantità massime pescabili e della pezzatura del prodotto, i molluschi bivalvi pescati sono sbarcati, con l'osservanza dell'orario previsto, nell'unico punto stabilito per ciascun porto, e precisamente:

Porto di Grado: banchina adiacente il mercato - cooperativa pescatori di Grado, in Riva E. Dandolo, n. 33;

Porto di Marano Lagunare: centro di raccolta - zona denominata Nalan - via S. Vito;

Porto di Lignano Sabbiadoro: banchina in via Darsena.

Art. 13.

Fermo pesca

1. Il fermo tecnico della pesca dei fasolari è regolato dall'art. 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 recante disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.

2. Il fermo tecnico della pesca delle vongole è stabilito nei mesi di giugno ed agosto.

3. È fatto divieto di catturare cannolicchi nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre.

4. Durante i periodi di divieto di pesca di cui ai commi precedenti è consentito l'esercizio degli altri sistemi di pesca autorizzati in licenza, previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi.

Art. 14.

Controlli a bordo

Il consorzio ha facoltà di procedere al controllo del pescato, dei vagli, delle griglie nonché verificare il rispetto delle norme vigenti, mediante personale all'uopo incaricato.

Art. 15.

Provvedimenti

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nei confronti dei contravventori sono applicati i provvedimenti di cui al regolamento interno del consorzio.

2. Per mancata osservanza degli articoli 4 (mancato rispetto delle giornate di pesca previste) e 13 (mancato rispetto dei periodi di fermo pesca) del presente decreto, il consorzio provvede all'immediata segnalazione all'autorità marittima, per i provvedimenti di competenza.

3. L'inosservanza delle altre disposizioni del presente decreto è sanzionata con il pagamento di L. 100.000 e due giornate di fermo pesca aggiuntive.

4. Il socio che, nel corso del medesimo anno solare, commetta complessive tre infrazioni, può essere espulso dal consorzio previa delibera del consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2000

Il direttore generale: AULITTO

00A12622

DECRETO 21 settembre 2000.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia atti a dare vini da tavola, campagna 2000/2001, per la regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a diventare vino da tavola, ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, ad esclusione dei prodotti destinati a v.q.p.r.d.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera h), punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita destinata all'elaborazione di vini spumanti e di vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento C.E. n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 23 marzo 1965 recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 21 giugno 1995, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia e sulla disciplina del procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1998, n. 188, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 18 settembre 2000 relativo a «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volu-

mico naturale dei prodotti della vendemmia atti a dare vini da tavola, campagna vitivinicola 2000/2001, per le regioni Sicilia, Toscana e Liguria limitatamente alla provincia di Imperia»;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Liguria con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2000-2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Liguria.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 settembre 2000

Il direttore generale: PETROLI

00A12562

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoratori piccola pesca a r.l.», in Portogaribaldi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 13 maggio 1998, con il quale l'avv. Pierpaola Cavallari è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoratori piccola pesca a r.l.», con sede in Portogari-

baldi (Ferrara), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969;

Vista la lettera in data 12 febbraio 1999 con la quale l'avv. Cavallari ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Paolo Ferrari, nato a Copparo il 24 ottobre 1956, residente in Ferrara, con studio in via Garibaldi n. 92, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoratori piccola pesca a r.l.», con sede in Portogaribaldi (Ferrara), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 28 ottobre 1969, in sostituzione dell'avv. Pierpaola Cavallari, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12614

DECRETO 11 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cristal Coop», in Colle Val d'Elsa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 30 settembre 1978 con il quale la società cooperativa «Cristal Coop», con sede in Colle Val d'Elsa (Siena) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ed il dott. Virio Boschini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la certificazione del comune di Poggibonsi (Siena) dalla quale risulta che il dott. Virio Boschini è deceduto in data 5 settembre 1999;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gianni Boschini, nato il 10 luglio 1968, in Siena, e residente in Poggibonsi (Siena), largo Campidoglio n. 11, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cristal coop», con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del 30 settembre 1978, in sostituzione del dott. Virio Boschini, deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12615

DECRETO 11 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ge.Ver. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 19 novembre 1997 con il quale il sig. Achille Golletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ge.Ver. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 7 marzo 1992;

Considerate le inadempienze definite nella diffida del 18 aprile 2000 alle quali non è stato dato seguito;

Ritenuta, opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla revoca dello stesso;

Decreta:

Il sig. Achille Golletti commissario liquidatore della società cooperativa «Ge.Ver. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, nominato con decreto direttoriale 19 novembre 1997, è revocato.

Dalla data del presente decreto è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Lupis, nato a Siderno (Reggio Calabria) il 9 novembre 1962, con studio in Roma, via Orazio 3.

Roma, 11 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12616

DECRETO 11 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Alba Rossa 71 a r.l.», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 giugno 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 4 novembre 1998 con il quale l'avv. Eduardo Sansone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Alba Rossa 71 a r.l.», con sede in Roma;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il commissario non ha svolto atti connessi alla procedura e relazionati sugli stessi, nonostante sia stato formalmente diffidato;

Ritenuto, opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla revoca dello stesso;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

L'avv. Eduardo Sansone commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia - Alba rossa 71 a r.l.» con sede in Roma, nominato con decreto direttoriale 14 novembre 1998, è revocato.

Dalla data del presente decreto è nominato commissario liquidatore il rag. Antonio Di Paola, nato a L'Aquila il 29 giugno 1957, con studio in Roma, via Antonio Cantore, 17.

Roma, 11 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12611

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alcatraz - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitavecchia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 gennaio 2000, effettuata nei confronti della società cooperativa «Alcatraz - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitavecchia (Roma) dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alcatraz - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita in data 19 gennaio 1988 con atto a rogito del notaio dott. Costanzi Maria Serena di Roma, omologato dal tribunale di Roma in data 8 marzo 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Vincenzo Farina, nato a Gragnano (Napoli), il 23 marzo 1943, residente in Albano Laziale (Roma), via Tangenziale, 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12612

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Sr.A.M. - Cooperativa servizi appalti manutenzioni - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 dicembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.Sr.A.M. - Cooperativa servizi appalti manutenzioni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, in liquidazione, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Sr.A.M. - Cooperativa servizi appalti manutenzioni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, in liquidazione, costituita in data 5 ottobre 1982 con atto a rogito del notaio dott. Mario Pocaterra Serena di Roma, omologato dal tribunale di Roma in data 28 ottobre 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il rag. Antonio Di Paola, nato a L'Aquila, il 29 giugno 1957, con studio in Roma via Antonio Cantore, 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12613

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sardorella - Società cooperativa a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 dicembre 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Sardorella - Società cooperativa a r.l.», con sede in Genova dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sardorella - Società cooperativa a r.l.», con sede in Genova, costituita in data 5 settembre 1994 con atto a rogito del notaio dott. Claudio Canepa di Genova, omologato dal tribunale di Genova in data 25 ottobre 1994, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Franco Garibotti, nato a Genova il 9 agosto 1942, con studio in Genova, via Assarotti, 15/3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12617

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Horizon - Società cooperativa a r.l.», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 aprile 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Horizon - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grosseto, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Horizon - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grosseto costituita in data 27 ottobre 1993, con atto a rogito notaio Bruno Gaudieri di Grosseto, omologato dal tribunale di Grosseto con decreto del 25 novembre 1993, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Francesco Carri, nato a Grosseto il 27 agosto 1954 ed ivi residente con studio, in via Trieste n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12609

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa di solidarietà sociale e fraternità a responsabilità limitata Il Sentiero» siglabile «Cooperativa Il Sentiero», in Biella, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 marzo 2000, effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa di solidarietà sociale e fraternità a responsabilità limitata Il Sentiero», siglabile «Cooperativa Il Sentiero», con sede in Biella, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa di solidarietà sociale e fraternità a responsabilità limitata - Il Sentiero», siglabile «Cooperativa Il Sentiero», con sede in Biella, costituita in data 16 novembre 1988 con atto a rogito notaio Paolo Tavolaccini, omologato dal tribunale di Biella con decreto del 28 novembre 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Paolo Gario, nato a Biella il 30 settembre 1970 e residente in Gaglianico (Biella), con studio in via Delleani n. 5, Biella, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12610

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2000.

Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per gli anni 1999 e 2000 per le concessioni e le autorizzazioni diverse.

L'AMMINISTRATORE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto l'art. 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera del consiglio dell'ente n. 23 del 30 giugno 2000, con la quale sono stati confermati i criteri per la determinazione dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e/o le autorizzazioni diverse, stabiliti con provvedimento dell'ente del 4 agosto 1998;

Vista la nota n. 254 del 28 luglio 2000, con cui il Ministero dei lavori pubblici ha espresso il proprio nulla-osta nell'esercizio della vigilanza governativa prevista dall'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 55, comma 23, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sono adeguati ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i canoni ed i corrispettivi dovuti per le conces-

sioni e le autorizzazioni diverse di cui all'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242.

Le concessioni e/o autorizzazioni, lungo e/o in vista delle strade statali, sono suddivise secondo la seguente tipologia:

- a) attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei ed aerei;
- b) accessi in genere;
- c) pubblicità;
- d) accessi ad impianti carburanti.

Per l'anno 1999 sono applicate le seguenti tariffe:

per gli «attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei ed aerei» le cui concessioni sono state rilasciate prima del 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalle tabelle D, E, F, G, H, ed I, del decreto ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del 150%;

per gli «attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei ed aerei» le cui concessioni sono state rilasciate dopo il 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalla tabella A allegata al provvedimento 4 agosto 1998;

per gli «accessi in genere» le cui concessioni sono state rilasciate prima del 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalle tabelle A, B e C del decreto ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del 150%;

per gli «accessi in genere» le cui concessioni sono state rilasciate dopo il 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalle tabelle B e B.1, allegata al provvedimento 4 agosto 1998;

per la «pubblicità» si applicano le tariffe previste dal decreto ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del 150%;

per gli «accessi ad impianti carburanti» si applicano le tariffe previste dalla tabella D allegata al provvedimento 4 agosto 1998 con valore del coefficiente «At» pari a Lire 3.688,7 per metro quadrato;

Per l'anno 2000 sono applicate le seguenti tariffe:

per gli «attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei ed aerei» le cui concessioni sono state rilasciate prima del 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalle tabelle D, E, F, G, H ed I del decreto ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del 150%;

per gli «attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei ed aerei» le cui concessioni sono state rilasciate dopo il 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalla tabella A allegata al provvedimento 4 agosto 1998;

per gli «accessi in genere» le cui concessioni sono state rilasciate prima del 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalle tabelle A, B e C del decreto ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del 150%;

per gli «accessi in genere» le cui concessioni sono state rilasciate dopo il 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalle tabelle B e B.1 allegata al provvedimento 4 agosto 1998;

per la «pubblicità» si applicano le tariffe previste dalla tabella C allegata al provvedimento 4 agosto 1998 il cui relativo prezzario è stato pubblicato presso le sedi degli uffici periferici dell'ente in data 9 novembre 1998;

per gli «accessi ad impianti carburanti» si applicano le tariffe previste dalla tabella D allegata al provvedimento 4 agosto 1998 con valore del coefficiente «At» pari a lire 3.823,675 per metro quadrato;

per la «pubblicità temporanea», nell'ambito di impianti per la distribuzione carburanti connessa a campagne pubblicitarie promozionali a carattere nazionale, si applicano le tariffe previste dalla tabella C allegata al provvedimento 4 agosto 1998, con riduzione al mese e/o al giorno della tariffa per metro quadrato e con valore convenzionale del coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada «Ki» uguale a 3 per le strade statali ed uguale a 5 per le autostrade in gestione diretta;

Il coefficiente di maggiorazione «Ki» attinente all'importanza della strada, previsto dal decreto ministeriale in data 14 giugno 1965, verrà rideterminato, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni, una volta conclusa la fase operativa di decentramento delle competenze stradali alle regioni in esecuzione del decreto legislativo n. 112/1998.

Nei confronti delle società fornitrici e distributrici di pubblici servizi (es.: acqua, gas, elettricità, telecomunicazioni, ecc.) si provvederà, in sede di stipula delle convenzioni generali, ad applicare il concetto di redditività della concessione quantificandone l'importo per classi di potenzialità ed utilizzazione delle strutture.

Roma, 21 settembre 2000

L'amministratore: D'ANGIOLINO

CANONI DI CONCESSIONE LUNGO LE STRADE STATALI ANNO 1999

ELENCO TABELLE ALLEGATE

CANONI PER CONCESSIONI RILASCIATE PRIMA DEL 21 AGOSTO 1998.

- 1) **Tabella "A.1-99"**
POSE LONGITUDINALI E TRASVERSALI
- 2) **Tabella "A.2-99"**
ATTRAVERSAMENTI
- 3) **Tabella "A.3-99"**
LINEE ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE
- 4) **Tabella "B-99"**
ACCESSI IN GENERE
- 5) **Tabella "C-99"**
PUBBLICITÀ
- 6) **Tabella "D"**
IMPIANTI CARBURANTI

CANONI PER CONCESSIONI RILASCIATE DAL 21 AGOSTO 1998.

- 6) **Tabella "A"**
ATTRAVERSAMENTI
trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei.
- 7) **Tabella "B"**
ACCESSI IN GENERE
Tabella "B.1"
ACCESSI IN GENERE (tabella tipologie)
- 9) **Tabella "C"**
PUBBLICITÀ
- 10) **Tabella "D"**
IMPIANTI CARBURANTI

1) Tabella "A.1-99"

POSE LONGITUDINALI E TRASVERSALI**CANONI per condutture di acqua potabile e di gas per uso domestico:**

CANONI DI CONCESSIONE (Tabella "D" D.M. 23.03.1990 + maggiorazione 150%)	PER DIAMETRI NOMINALI:		
	Fino a mm. 100	da mm. 101 a mm. 400	da mm. 401 a mm. 1000
POSA LONGITUDINALE per metro lineare	Lire 175 (Lire 70 + 150%)	Lire 337,5 (Lire 135 + 150%)	Lire 525 (Lire 210 + 150%)
POSA TRASVERSALE per metro lineare	Lire 6.950 (Lire 2.780 + 150%)	Lire 13.912,5 (Lire 5.565 + 150%)	Lire 20.875 (Lire 8.350 + 150%)

CANONI per condutture di acqua per uso irriguo, acque di rifiuto e fognature:

CANONI DI CONCESSIONE (Tabella "E" D.M. 23.03.1990 + maggiorazione 150%)	PER DIAMETRI NOMINALI:		
	Fino a mm. 100	da mm. 101 a mm. 400	da mm. 401 a mm. 1000
POSA LONGITUDINALE per metro lineare	Lire 87,5 (Lire 35 + 150%)	Lire 175 (Lire 70 + 150%)	Lire 250 (Lire 100 + 150%)
POSA TRASVERSALE per metro lineare	Lire 4.350 (Lire 1.740 + 150%)	Lire 8.700 (Lire 3.480 + 150%)	Lire 13.050 (Lire 5.220 + 150%)

CANONI per condotte di oli combustibili o gassosi o metanodotti:

CANONI DI CONCESSIONE (Tabella "F" D.M. 23.03.1990 + maggiorazione 150%)	PER DIAMETRI NOMINALI:		
	Fino a mm. 100	da mm. 101 a mm. 400	da mm. 401 a mm. 1000
POSA LONGITUDINALE per metro lineare	Lire 875 (Lire 350 + 150%)	Lire 1.750 (Lire 700 + 150%)	Lire 2.600 (Lire 1.040 + 150%)
POSA TRASVERSALE per metro lineare	Lire 26.087,5 (Lire 10.435 + 150%)	Lire 52.162,5 (Lire 20.865 + 150%)	Lire 78.250 (Lire 31.300 + 150%)

2) Tabella "A.2-99"

ATTRAVERSAMENTI

Tab.	TIPO DI CONCESSIONE	CANONE (D.M. 1990)	CANONE + Magg. 150%
1	2	3	4
A.2.1	Tariffa per concessione di attraversamento con funivie, teleferiche, seggiovie, ecc. Per ogni attraversamento stradale, canone annuo	139.115	347.788
A.2.2	Concessione per attraversamenti con sovrappassi o sottopassi (opere d'arte) canone annuo per ogni metro di larghezza dell'opera di attraversamento misurata in retto. a) con strade carrabili e ferrovie in concessione, per ml. b) per sovrappassi o sottopassi pedonali, gallerie e ponti canali per condotte forzate, manufatti di attraversamento in genere di luce retta superiore a metri lineari 1, per metro lineare di lunghezza del manufatto misurata lungo l'asse di attraversamento e compresa fra i confini di proprietà stradale	139.115 41.735	347.788 104.338
A.2.3	Canoni per linee di contatto per filobus e tramvie a) per linee di contatto e per ogni Km. o frazione lungo la statale, se trattasi di linea semplice bifilare b) per linee di contatto e per ogni Km. o frazione lungo la statale, se trattasi di linea a doppio filare c) per attraversamenti per ogni bifilare, per metro lineare d) per ogni sostegno infisso su proprietà stradale (D.P.R. 23 luglio 1948, n. 1248) linea a bassa tensione (€ 300 x 6,9558 = € 2.086,74) linea ad alta tensione (€ 500 x 6,9558 = € 3.477,90)	83.470 139.115 6.950 2.087 3.478	208.675 347.788 17.400 5.218 8.695

3) Tabella "A.3-99"

LINEE ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE

Tab.	TIPO DI CONCESSIONE	CANONE (DPR 1248)	CANONE (D.M. 1990)	CANONE + Magg. 150%
1	2	3	4	5
A.3.1	LINEE ELETTRICHE SOTTERRANEE			
	A) AD ALTA TENSIONE , per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale:			
	1) se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	3	20,87	52,17
	2) se con più elementi, siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	6	41,73	104,34
	B) AD ALTA TENSIONE , per ogni metro lineare di conduttura posata in senso trasversale:			
	3) se costituita da un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	150	1.043,37	2.608,43
	4) se costituita da più elementi, siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	300	2.086,74	5.216,85
	C) A BASSA TENSIONE , per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale:			
5) se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	2,50	17,39	43,47	
6) se con più elementi, siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	3	20,87	52,17	
D) A BASSA TENSIONE , per ogni metro lineare di conduttura posata in senso trasversale:				
7) se costituita da un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	75	521,69	1.304,21	
8) se costituita da più elementi, siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	150	1.043,37	2.608,43	
A.3.2	LINEE ELETTRICHE AEREE			
	A) AD ALTA TENSIONE			
	1) per ogni attraversamento con sostegni semplici	500	3.477,90	8.694,75
	2) per ogni attraversamento con sostegni doppi	1.000	6.955,80	17.389,50
B) A BASSA TENSIONE				
3) per ogni attraversamento con sostegni semplici	300	2.086,74	5.216,85	
4) per ogni attraversamento con sostegni doppi	600	4.173,48	10.433,70	
A.3.3	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
	A) per ogni sostegno di lampade costituito da funi attraversanti interamente la piattaforma stradale per tutta la sua larghezza	300	2.086,74	5.216,85
	B) per ogni sostegno di lampade costituito da mensole impiantate lateralmente alla strada	100	695,58	1.738,95
C) per ogni chilometro o frazione di linea elettrica longitudinale ricadente entro la proprietà stradale	800	5.564,64	13.911,60	

- NOTE:**
1. Qualora la paliificazione debba impiantarsi in tutto o in parte su proprietà stradale, sarà corrisposta la stessa tariffa di cui al punto A.3.2 per ogni sostegno che venga a trovarsi su proprietà stradale.
 2. Debbono considerarsi sostegni doppi i pali, di legno o in cemento armato, accoppiati, i tralicci in ferro a doppia fondazione e simili.
 3. Nel caso che gli impianti di cui ai punti A.3.1 ed A.3.2 (linee elettriche sotterranee e linee elettriche aeree) appartengano a pubbliche Amministrazioni, i canoni sono ridotti del 50%. La stessa riduzione si applica per gli impianti di cui al punto A.3.3 (impianti di pubblica illuminazione) i quali siano esercitati direttamente da pubbliche Amministrazioni.
 4. Gli impianti di telecomunicazione sono assimilati, ai fini dei canoni di concessione, alle linee elettriche.

N.B.: Il canone di cui alla colonna 4 si ottiene moltiplicando la tariffa prevista dal D.P.R. 23 luglio 1948, n. 1248 per il coefficiente moltiplicatore ISTAT pari al 6,9558 previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 23 marzo 1990.

4) Tabella "B-99"

ACCESSI IN GENERE

Tab.	TIPO DI CONCESSIONE	CANONE (D.M. 1990)	CANONE + Magg. 150%
1	2	3	4
A.1	Accesso agricolo con fondo servito fino a 3 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	6.960	17.400
A.2	Accesso agricolo con fondo servito da oltre 3 Ha a 10 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	13.915	34.788
A.3	Accesso agricolo con fondo servito oltre 10 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	27.820	69.550
A.1a	Incremento di A.1 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	10.440	26.100
A.2a	Incremento di A.2 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	20.873	52.183
A.3a	Incremento di A.3 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	41.730	104.325
	Per ogni metro lineare di larghezza degli accessi eccedenti i m. 3,00 va applicato un supplemento pari all'importo del canone attribuito.	2	2
B.1	Accesso ad unico fabbricato di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	6.960	17.400
B.2	Accesso a 2 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	13.915	34.788
B.3	Accesso a 3 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	18.780	46.950
B.4	Accesso a 4 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	23.645	59.113
B.5	Accesso a 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	28.510	71.275
B.6	Accesso ad oltre 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	34.780	86.950
B.6a	Incremento di B.6 per ogni fabbricato oltre il sesto	2.780	6.950
C.1	Accesso unico a carattere industriale o commerciale di larghezza non superiore a m. 10,00, per ogni metro lineare di accesso	27.820	69.550
C.1a	Incremento di C.1 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m. 10,00.	13.910	34.775
C.1b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq. 200 di superficie a C.1 o a (C.1 + C.1a).	1,4	1,4
C.1c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq. 200 di superficie a C.1 o a (C.1 + C.1a).	1,8	1,8
C.2	Accesso doppio a carattere industriale o commerciale di larghezza complessiva fino a m. 20,00, per ogni metro lineare di accesso.	41.735	104.338
C.2a	Incremento di C.2 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m. 20,00 complessivi.	62.603	156.508
C.2b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq. 200 di superficie a C.2 o a (C.2 + C.2a).	1,4	1,4
C.2c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq. 200 di superficie a C.2 o a (C.2 + C.2a).	1,8	1,8

5) Tabella "C-99"

PUBBLICITÀ

CANONI previsti dal D.M. 23 marzo 1990 aumentati del 150%:

- a) **£. 17.925** (£. 7.170 + 150%) per metro quadrato per la pubblicità di qualsiasi genere lungo o in vista delle strade statali.
- b) Canone aggiuntivo di **£. 8.950** (£. 3.580 + 150%) per impianti pubblicitari i cui pali di sostegno siano collocati in sede di pertinenza stradale.
- c) **£. 35.838** (£. 14.335 + 150%) per metro quadrato per pubblicità collocata nell'area dei distributori di carburante.

6) Tabella "D"

IMPIANTI CARBURANTI

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = (Cb \times Ks \times Ki) + (At \times Ki)$$

ove:

- **Cb = canone base di accesso:**

$$Cb = (Ct \times La) \times i \times Ka \quad \text{con } Ka = 80 \text{ ed } i = 0,05$$

Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in £. 10.000 al metro quadrato)

La = è la larghezza dell'accesso in metri lineari

$$Cb = (10.000 \times La) \times 0,05 \times 80 = \text{£/ml } 40.000$$

Cb.1 = Fronte impianto da m. 25 (accessi m. 7,50 x 2) = £. 600.000 ;

Cb.2 = Fronte impianto da m. 30 (accessi m. 10,00 x 2) = £. 800.000 ;

Cb.3 = Fronte impianto da m. 60 (accessi m. 15,00 x 2) = £. 1.200.000 .

- **At = affitto terreno di proprietà ANAS**, che la Ditta o Società petrolifera intende utilizzare per la realizzazione dell'impianto carburanti; dovrà valutarsi il costo di affitto a metro quadrato da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria.

(*Indice ISTAT 14.06.1965 + 31.12.1997 = 14,7548*)

At 1999 = £. 250 x 14,7548 = £. 3.688,7 per metro quadrato

- **Ks = Coefficiente di maggiorazione relativo ai servizi annessi**; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 14.06.1965.

Ks.01	assenza di servizi annessi =	1 ;
Ks.02	servizio bar =	1,1 ;
Ks.03	servizio ristorante =	1,2 ;
Ks.04	servizio albergo =	1,4 ;
Ks.05	servizio bar, ristorante =	1,25 ;
Ks.06	servizio bar, albergo =	1,45 ;
Ks.07	servizio ristorante, albergo =	1,50 ;
Ks.08	servizio bar, ristorante, albergo =	1,55 .

- **Ki = Coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada**; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 14.06.1965 e D.M. seguenti.

N.B.: Per gli impianti carburanti in fregio a Strade Statali a quattro o più corsie, dotati di corsie di accelerazione e decelerazione per gli accessi, si applica come "canone base" il **Cb.3** pari a £. 1.200.000 .

7) Tabella "A"

ATTRAVERSAMENTI
trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei.

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = [(Ct \times La \times Tp \times Ku \times Ko \times Kt) \times i \times Ki] + \{(V \times La) \times [0,003 + (0,002 \times Kt)]\}$$

dove:

Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in £. 10.000 al metro quadrato).

La = è la lunghezza dell'attraversamento in metri lineari.

Tp = è la larghezza dell'attraversamento in metri lineari (fascia di ingombro).

Ku = è il coefficiente di maggiorazione secondo il tipo dell'interferenza, ed è pari a:

Ku = 1 qualora l'attraversamento avvenga fuori da aree pavimentate;

Ku = 2 qualora l'attraversamento avvenga in corrispondenza di aree pavimentate;

Ku = 0,5 qualora trattasi di attraversamento aereo con linee elettriche e/o per telecomunicazioni con sostegni o mensole ubicate fuori dalla proprietà ANAS;

Ku = 1,5 qualora trattasi di attraversamento aereo con linee elettriche e/o per telecomunicazioni con sostegni o mensole ubicate all'interno della proprietà ANAS.

Ko = è il coefficiente di maggiorazione qualora vengano utilizzate opere d'arte della strada:

Ko = 2 se vengono utilizzate;

Ko = 1 se non vengono utilizzate.

Kt = è il coefficiente di maggiorazione per attraversamenti trasversali in sottosuolo:

Kt = 12.

i = = 0,05 = è l'interesse di capitalizzazione del bene, che si indica pari al 5%, e che va ragguagliato all'interesse sui capitali.

V = valore, al metro lineare, delle opere da realizzare dal Concessionario.

0,003 = (1,5% x 20%) = prodotto dell'incidenza della manutenzione annua sul valore dell'opera per il vantaggio del Concessionario per manutenzione e sorveglianza.

0,002 = maggiore onere di sorveglianza ANAS e per la gestione della strada pari al 2‰ del valore dell'opera da realizzare dal Concessionario.

Ki = è il coefficiente di maggiorazione, già in uso per gli impianti carburanti, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi aggiornamenti, che sono commisurati, da 1 a 5, in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi (vedi "appendice").

8) Tabella "B"

ACCESSI IN GENERE

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = [(Ct \times La) \times i \times Ka] \times Ki$$

dove:

- Ct** = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in £. 10.000 al metro quadrato).
- La** = è la larghezza dell'accesso in metri lineari.
- i** = = 0,05 = è l'interesse di capitalizzazione del bene, che si indica pari al 5%, e che va raggugliato all'interesse sui capitali.
- Ka** = è un coefficiente connesso con il tipo di accesso.
- Ki** = è il coefficiente di maggiorazione, già in uso per gli impianti carburanti, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi aggiornamenti, che sono commisurati, da 1 a 5, in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi (vedi "appendice").

In relazione a tale formula si è redatta la tabella di raffronto che segue.

In tale tabella sono riportati nella 1ª, 2ª e 3ª colonna rispettivamente la tabella di riferimento, il tipo di concessione (secondo le varie tipologie previste dal D.M. 23.03.1990) ed il prodotto [**Ct x (La = metri 1)**] x i, ove gli elementi hanno la stessa valenza di quelli relativi alla formula degli attraversamenti.

Nella 4ª colonna è riportato il **Ka** .

Nella 5ª colonna è riportato il canone di applicazione riveniente dal prodotto della colonna 3 per la colonna 4.

8) Tabella "B.1"

ACCESSI IN GENERE

Tab.	TIPO DI CONCESSIONE	(Ct x 1) x 0,05	Ka	Canone
1	2	3	4	5
A.1	Accesso agricolo con fondo servito fino a 3 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	1.500	10	15.000
A.2	Accesso agricolo con fondo servito da oltre 3 Ha a 10 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	1.500	15	22.500
A.3	Accesso agricolo con fondo servito oltre 10 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	1.500	30	45.000
A.1a	Incremento di A.1 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	#	1,500	22.500
A.2a	Incremento di A.2 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	#	1,500	33.750
A.3a	Incremento di A.3 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	#	1,500	67.500
	Per ogni metro lineare di larghezza degli accessi eccedenti i m. 3,00 va applicato un supplemento pari all'importo del canone attribuito.	#	#	2,000
B.1	Accesso ad unico fabbricato di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	20	10.000
B.2	Accesso a 2 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	40	20.000
B.3	Accesso a 3 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	60	30.000
B.4	Accesso a 4 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	70	35.000
B.5	Accesso a 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	90	45.000
B.6	Accesso ad oltre 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	140	70.000
B.6a	Incremento di B.6 per ogni fabbricato oltre il sesto	500	10	5.000
C.1	Accesso unico a carattere industriale o commerciale di larghezza non superiore a m. 10,00, per ogni metro lineare di accesso	500	100	50.000
C.1a	Incremento di C.1 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m. 10,00.	500	50	25.000
C.1b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq. 200 di superficie a C.1 o a (C.1 + C.1a).	#	#	1,400
C.1c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq. 200 di superficie a C.1 o a (C.1 + C.1a).	#	#	1,800
C.2	Accesso doppio a carattere industriale o commerciale di larghezza complessiva fino a m. 20,00, per ogni metro lineare di accesso.	500	160	80.000
C.2a	Incremento di C.2 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m. 20,00 complessivi.	500	200	100.000
C.2b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq. 200 di superficie a C.2 o a (C.2 + C.2a).	#	#	1,400
C.2c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq. 200 di superficie a C.2 o a (C.2 + C.2a).	#	#	1,800

9) Tabella "C"

PUBBLICITÀ

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = [(Cv + Ms + Mc) \times Ki] + (Cv \times KI)$$

dove:

Cv = canone base = £/mq. 15.000;

Ms = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS = £. 50.000;

Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = £/mq. 10.000;

KI = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a 1,5;

Ki = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14.06.1965 e seguenti- vedi "appendice").

10) Tabella "D"

IMPIANTI CARBURANTI

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = (Cb \times Ks \times Ki) + (At \times Ki)$$

ove:

- **Cb** = **canone base di accesso:**

$$Cb = (Ct \times La) \times i \times Ka \quad \text{con } Ka = 80 \text{ ed } i = 0,05$$

Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in £. 10.000 al metro quadrato)

La = è la larghezza dell'accesso in metri lineari

$$Cb = (10.000 \times La) \times 0,05 \times 80 = \text{£/ml } 40.000$$

Cb.1 = Fronte impianto da m. 25 (accessi m. 7,50 x 2) =	£.	600.000 ;
Cb.2 = Fronte impianto da m. 30 (accessi m. 10,00 x 2) =	£.	800.000 ;
Cb.3 = Fronte impianto da m. 60 (accessi m. 15,00 x 2) =	£.	1.200.000 .

- **At** = **affitto terreno di proprietà ANAS**, che la Ditta o Società petrolifera intende utilizzare per la realizzazione dell'impianto carburanti; dovrà valutarsi il costo di affitto a metro quadrato da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria.

(*Indice ISTAT 14.06.1965 + 31.12.1997 = 14,7548*)

At 1999 = £. 250 x 14,7548 = £. 3.688,7 per metro quadrato

- **Ks** = **Coefficiente di maggiorazione relativo ai servizi annessi**; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 14.06.1965.

Ks.01 =	assenza di servizi annessi =	1 ;
Ks.02 =	servizio bar =	1,1 ;
Ks.03 =	servizio ristorante =	1,2 ;
Ks.04 =	servizio albergo =	1,4 ;
Ks.05 =	servizio bar, ristorante =	1,25 ;
Ks.06 =	servizio bar, albergo =	1,45 ;
Ks.07 =	servizio ristorante, albergo =	1,50 ;
Ks.08 =	servizio bar, ristorante, albergo =	1,55 .

- **Ki** = **Coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada**; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 14.06.1965 e D.M. seguenti.

N.B.: *Per gli impianti carburanti in fregio a Strade Statali a quattro o più corsie, dotati di corsie di accelerazione e decelerazione per gli accessi, si applica come "canone base" il Cb.3 pari a £. 1.200.000 .*

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ

**TABELLA PER IL CALCOLO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE IN FREGIO A STRADE STATALI**

UBICAZIONE IMPIANTO CARBURANTI

Dati Identificativi	STRADA STATALE NUMERO:		DENOMINAZIONE:		
	Progressiva Km.ca:	Lato:	Località:	Comune:	Provincia:

DITTA O SOCIETÀ

Dati Anagrafici	RAGIONE SOCIALE:				
	Via o Piazza	Num. civico	cap	città	prov.
Dati Fiscali	CODICE FISCALE:			PARTITA IVA:	

ANNO 1999

CANONE ANNUO COMPLESSIVO

CANONE ACCESSI:	IMPORTO LIRE	
CANONE OCCUPAZIONE TERRENO ANAS arrotondato alle cento lire superiori :	IMPORTO LIRE	
SOMMANO LIRE		
IVA 20%		
IMPORTO COMPLESSIVO LIRE		

N.B.: Per il calcolo analitico della concessione vedi pagina seguente

CANONE ANNUO CONCESSIONE ACCESSI					
DESCRIZIONE		IMPORTO UNITARIO	Larghezza totale dei 2 accessi (metri lineari)	IMPORTO COMPLESSIVO	
Cb.1	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 25,00 , di cui m. 7,50 per ciascuno dei due accessi e m. 10,00 di aiuola spartitraffico.	£. 40.000	ml. 15,00		
Cb.2	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 30,00 , di cui m. 10,00 per ciascuno dei due accessi e m. 10,00 di aiuola spartitraffico.	£. 40.000	ml. 20,00		
Cb.3	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 60,00 , di cui m. 15,00 per ciascuno dei due accessi e m. 30,00 di aiuola spartitraffico.	£. 40.000	ml. 30,00		
Cb.3	Impianto carburanti su Strada Statale a quattro o più corsie, dotato di corsie di accelerazione e decelerazione.	£. 40.000	ml. 30,00		
Cb.x	Impianto carburanti con fronte verso strada di complessivi m. , di cui: <ul style="list-style-type: none"> • Primo accesso m. • Aiuola spartitraffico m. • Secondo accesso m. Larghezza totale accessi m.	£. 40.000	ml.		
IMPORTO LIRE					
2	Coefficiente di maggiorazione "Ks" relativo ai servizi annessi ai singoli impianti				
IMPORTO LIRE					
3	Coefficiente di maggiorazione "Ki" relativo all'importanza della strada				
CANONE ACCESSI: IMPORTO LIRE					

CANONE ANNUO OCCUPAZIONE TERRENO ANAS		
Prezzo unitario per l'occupazione di terreno ANAS necessaria per la realizzazione dell'impianto carburanti, per l'anno 1999, al metro quadrato:		£/mq 3.688,7
SUPERFICIE OCCUPATA	mq.	
IMPORTO LIRE		
1	Coefficiente di maggiorazione "Ki" relativo all'importanza della strada	
CANONE OCCUPAZIONE TERRENO ANAS: IMPORTO LIRE		
Arrotondamento alle cento lire superiori: IMPORTO LIRE		

CANONI DI CONCESSIONE LUNGO LE STRADE STATALI ANNO 2000

ELENCO TABELLE ALLEGATE

CANONI PER CONCESSIONI RILASCIATE PRIMA DEL 21 AGOSTO 1998.

- 1) **Tabella "A.1-99"**
POSE LONGITUDINALI E TRASVERSALI
- 2) **Tabella "A.2-99"**
ATTRAVERSAMENTI
- 3) **Tabella "A.3-99"**
LINEE ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE
- 4) **Tabella "B-99"**
ACCESSI IN GENERE
- 5) **Tabella "C"**
PUBBLICITÀ
- 6) **Tabella "D"**
IMPIANTI CARBURANTI

CANONI PER CONCESSIONI RILASCIATE DAL 21 AGOSTO 1998.

- 8) **Tabella "A"**
ATTRAVERSAMENTI
trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei.
- 8) **Tabella "B"**
ACCESSI IN GENERE
Tabella "B.1"
ACCESSI IN GENERE (tabella tipologie)
- 9) **Tabella "C"**
PUBBLICITÀ
Tabella "C.1"
PUBBLICITÀ TEMPORANEA
- 10) **Tabella "D"**
IMPIANTI CARBURANTI

1) Tabella "A.1-99"

POSE LONGITUDINALI E TRASVERSALI**CANONI per condutture di acqua potabile e di gas per uso domestico:**

CANONI DI CONCESSIONE (Tabella "D" D.M. 23.03.1990 + maggiorazione 150%)	PER DIAMETRI NOMINALI:		
	Fino a mm. 100	da mm. 101 a mm. 400	da mm. 401 a mm. 1000
POSA LONGITUDINALE per metro lineare	Lire 175 (Lire 70 + 150%)	Lire 337,5 (Lire 135 + 150%)	Lire 525 (Lire 210 + 150%)
POSA TRASVERSALE per metro lineare	Lire 6.950 (Lire 2.780 + 150%)	Lire 13.912,5 (Lire 5.585 + 150%)	Lire 20.875 (Lire 8.350 + 150%)

CANONI per condutture di acqua per uso irriguo, acque di rifiuto e fognature:

CANONI DI CONCESSIONE (Tabella "E" D.M. 23.03.1990 + maggiorazione 150%)	PER DIAMETRI NOMINALI:		
	Fino a mm. 100	da mm. 101 a mm. 400	da mm. 401 a mm. 1000
POSA LONGITUDINALE per metro lineare	Lire 87,5 (Lire 35 + 150%)	Lire 175 (Lire 70 + 150%)	Lire 250 (Lire 100 + 150%)
POSA TRASVERSALE per metro lineare	Lire 4.350 (Lire 1.740 + 150%)	Lire 8.700 (Lire 3.480 + 150%)	Lire 13.050 (Lire 5.220 + 150%)

CANONI per condotte di oli combustibili o gassosi o metanodotti:

CANONI DI CONCESSIONE (Tabella "F" D.M. 23.03.1990 + maggiorazione 150%)	PER DIAMETRI NOMINALI:		
	Fino a mm. 100	da mm. 101 a mm. 400	da mm. 401 a mm. 1000
POSA LONGITUDINALE per metro lineare	Lire 875 (Lire 350 + 150%)	Lire 1.750 (Lire 700 + 150%)	Lire 2.600 (Lire 1.040 + 150%)
POSA TRASVERSALE per metro lineare	Lire 26.087,5 (Lire 10.435 + 150%)	Lire 52.162,5 (Lire 20.865 + 150%)	Lire 78.250 (Lire 31.300 + 150%)

2) Tabella "A.2-99"

ATTRAVERSAMENTI

Tab.	TIPO DI CONCESSIONE	CANONE (D.M. 1990)	CANONE + Magg. 150%
1	2	3	4
A.2.1	Tariffa per concessione di attraversamento con funivie, teleferiche, seggiovie, ecc. Per ogni attraversamento stradale, canone annuo	139.115	347.788
A.2.2	Concessione per attraversamenti con sovrappassi o sottopassi (opere d'arte) canone annuo per ogni metro di larghezza dell'opera di attraversamento misurata in retto. a) con strade carrabili e ferrovie in concessione, per ml. b) per sovrappassi o sottopassi pedonali, gallerie e ponti canali per condotte forzate, manufatti di attraversamento in genere di luce retta superiore a metri lineari 1, per metro lineare di lunghezza del manufatto misurata lungo l'asse di attraversamento e compresa fra i confini di proprietà stradale	139.115 41.735	347.788 104.338
A.2.3	Canoni per linee di contatto per filobus e tramvie a) per linee di contatto e per ogni Km. o frazione lungo la statale, se trattasi di linea semplice bifilare b) per linee di contatto e per ogni Km o frazione lungo la statale, se trattasi di linea a doppio filare c) per attraversamenti per ogni bifilare, per metro lineare d) per ogni sostegno infisso su proprietà stradale (D.P.R. 23 luglio 1948, n. 1248) linea a bassa tensione (£. 300 x 6,9558 = £. 2.086,74) linea ad alta tensione (£. 500 x 6,9558 = £. 3.477,90)	83.470 139.115 6.960 2.087 3.478	208.675 347.788 17.400 5.218 8.695

3) Tabella "A.3-99"

LINEE ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE

Tab.	TIPO DI CONCESSIONE	CANONE (DPR 1248)	CANONE (D.M. 1990)	CANONE + Magg. 150%
1	2	3	4	5
A.3.1	LINEE ELETTRICHE SOTTERRANEE			
	A) AD ALTA TENSIONE, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale:			
	1) se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	3	20,87	52,17
	2) se con più elementi, siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	6	41,73	104,34
	B) AD ALTA TENSIONE, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso trasversale:			
	3) se costituita da un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	150	1.043,37	2.608,43
	4) se costituita da più elementi, siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	300	2.086,74	5.216,85
	C) A BASSA TENSIONE, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale:			
5) se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	2,50	17,39	43,47	
6) se con più elementi, siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	3	20,87	52,17	
D) A BASSA TENSIONE, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso trasversale:				
7) se costituita da un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	75	521,69	1.304,21	
8) se costituita da più elementi, siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	150	1.043,37	2.608,43	
A.3.2	LINEE ELETTRICHE AEREE			
	A) AD ALTA TENSIONE			
	1) per ogni attraversamento con sostegni semplici	500	3.477,90	8.694,75
	2) per ogni attraversamento con sostegni doppi	1.000	6.955,80	17.389,50
B) A BASSA TENSIONE				
3) per ogni attraversamento con sostegni semplici	300	2.086,74	5.216,85	
4) per ogni attraversamento con sostegni doppi	600	4.173,48	10.433,70	
A.3.3	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
	A) per ogni sostegno di lampade costituito da funi attraversanti interamente la piattaforma stradale per tutta la sua larghezza	300	2.086,74	5.216,85
	B) per ogni sostegno di lampade costituito da mensole impiantate lateralmente alla strada	100	695,58	1.738,95
C) per ogni chilometro o frazione di linea elettrica longitudinale ricadente entro la proprietà stradale	800	5.564,64	13.911,60	

- NOTE:**
1. Qualora la palificazione debba impiantarsi in tutto o in parte su proprietà stradale, sarà corrisposta la stessa tariffa di cui al punto A.3.2 per ogni sostegno che venga a trovarsi su proprietà stradale.
 2. Debbono considerarsi sostegni doppi i pali, di legno o in cemento armato, accoppiati, i tralicci in ferro a doppia fondazione e simili.
 3. Nel caso che gli impianti di cui ai punti A.3.1 ed A.3.2 (linee elettriche sotterranee e linee elettriche aeree) appartengano a pubbliche Amministrazioni, i canoni sono ridotti del 50%. La stessa riduzione si applica per gli impianti di cui la punto A.3.3 (impianti di pubblica illuminazione) i quali siano esercitati direttamente da pubbliche Amministrazioni.
 4. Gli impianti di telecomunicazione sono assimilati, ai fini dei canoni di concessione, alle linee elettriche.

N.B.: Il canone di cui alla colonna 4 si ottiene moltiplicando la tariffa prevista dal D.P.R. 23 luglio 1948, n. 1248 per il coefficiente moltiplicatore ISTAT pari al 6,9558 previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 23 marzo 1990.

4) Tabella "B-99"

ACCESSI IN GENERE

Tab.	TIPO DI CONCESSIONE	CANONE (D.M. 1990)	CANONE + Magg. 150%
1	2	3	4
A.1	Accesso agricolo con fondo servito fino a 3 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	6.960	17.400
A.2	Accesso agricolo con fondo servito da oltre 3 Ha a 10 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	13.915	34.788
A.3	Accesso agricolo con fondo servito oltre 10 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	27.820	69.550
A.1a	Incremento di A.1 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	10.440	26.100
A.2a	Incremento di A.2 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	20.873	52.183
A.3a	Incremento di A.3 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	41.730	104.325
	Per ogni metro lineare di larghezza degli accessi eccedenti i m. 3,00 va applicato un supplemento pari all'importo del canone attribuito.	2	2
B.1	Accesso ad unico fabbricato di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	6.960	17.400
B.2	Accesso a 2 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	13.915	34.788
B.3	Accesso a 3 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	18.780	46.950
B.4	Accesso a 4 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	23.645	59.113
B.5	Accesso a 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	28.510	71.275
B.6	Accesso ad oltre 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	34.780	86.950
B.6a	Incremento di B.6 per ogni fabbricato oltre il sesto	2.780	6.950
C.1	Accesso unico a carattere industriale o commerciale di larghezza non superiore a m. 10,00, per ogni metro lineare di accesso	27.820	69.550
C.1a	Incremento di C.1 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m. 10,00.	13.910	34.775
C.1b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq. 200 di superficie a C.1 o a (C.1 + C.1a).	1,4	1,4
C.1c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq. 200 di superficie a C.1 o a (C.1 + C.1a).	1,8	1,8
C.2	Accesso doppio a carattere industriale o commerciale di larghezza complessiva fino a m. 20,00, per ogni metro lineare di accesso.	41.735	104.338
C.2a	Incremento di C.2 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m. 20,00 complessivi.	62.603	156.508
C.2b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq. 200 di superficie a C.2 o a (C.2 + C.2a).	1,4	1,4
C.2c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq. 200 di superficie a C.2 o a (C.2 + C.2a).	1,8	1,8

5) Tabella "C"**PUBBLICITÀ**

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = [(Cv + Ms + Mc) \times Ki] + (Cv \times Ki)$$

dove:

Cv = canone base = £/mq. 15.000;

Ms = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS = £. 50.000;

Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = £/mq. 10.000;

KI = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a 1,5;

Ki = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14.06.1965 e seguenti- vedi "appendice").

6) Tabella "D"

IMPIANTI CARBURANTI

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = (Cb \times Ks \times Ki) + (At \times Ki)$$

ove:

- **Cb** = **canone base** di accesso:

$$Cb = (Ct \times La) \times i \times Ka \quad \text{con } Ka = 80 \text{ ed } i = 0,05$$

Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in £. 10.000 al metro quadrato)

La = è la larghezza dell'accesso in metri lineari

$$Cb = (10.000 \times La) \times 0,05 \times 80 = \text{£/ml } 40.000$$

Cb.1 = Fronte impianto da m. 25 (accessi m. 7,50 x 2) =	£.	600.000 ;
Cb.2 = Fronte impianto da m. 30 (accessi m. 10,00 x 2) =	£.	800.000 ;
Cb.3 = Fronte impianto da m. 60 (accessi m. 15,00 x 2) =	£.	1.200.000 .

- **At** = **affitto terreno di proprietà ANAS**, che la Ditta o Società petrolifera intende utilizzare per la realizzazione dell'impianto carburanti; dovrà valutarsi il costo di affitto a metro quadrato da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria.

(Indice ISTAT 14.06.1965 + 31.12.1999 = 15,2947)

At 2000 = £. 250 x 15,2947 = £. 3.823,675 per metro quadrato

- **Ks** = **Coefficiente di maggiorazione relativo ai servizi annessi**; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 14.06.1965.

Ks.01 = assenza di servizi annessi =	1 ;
Ks.02 = servizio bar =	1,1 ;
Ks.03 = servizio ristorante =	1,2 ;
Ks.04 = servizio albergo =	1,4 ;
Ks.05 = servizio bar, ristorante =	1,25 ;
Ks.06 = servizio bar, albergo =	1,45 ;
Ks.07 = servizio ristorante, albergo =	1,50 ;
Ks.08 = servizio bar, ristorante, albergo =	1,55 .

- **Ki** = **Coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada**; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 14.06.1965 e D.M. seguenti.

N.B.: Per gli impianti carburanti in fregio a Strade Statali a quattro o più corsie, dotati di corsie di accelerazione e decelerazione per gli accessi, si applica come "canone base" il **Cb.3** pari a £. 1.200.000 .

7) Tabella "A"

ATTRAVERSAMENTI
trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei.

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = [(Ct \times La \times Tp \times Ku \times Ko \times Kt) \times i \times Ki] + \{(V \times La) \times [0,003 + (0,002 \times Kt)]\}$$

dove:

- Ct** = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in £. 10.000 al metro quadrato).
- La** = è la lunghezza dell'attraversamento in metri lineari.
- Tp** = è la larghezza dell'attraversamento in metri lineari (fascia di ingombro).
- Ku** = è il coefficiente di maggiorazione secondo il tipo dell'interferenza, ed è pari a:
 Ku = 1 qualora l'attraversamento avvenga fuori da aree pavimentate;
 Ku = 2 qualora l'attraversamento avvenga in corrispondenza di aree pavimentate;
 Ku = 0,5 qualora trattasi di attraversamento aereo con linee elettriche e/o per telecomunicazioni con sostegni o mensole ubicate fuori dalla proprietà ANAS;
 Ku = 1,5 qualora trattasi di attraversamento aereo con linee elettriche e/o per telecomunicazioni con sostegni o mensole ubicate all'interno della proprietà ANAS.
- Ko** = è il coefficiente di maggiorazione qualora vengano utilizzate opere d'arte della strada:
 Ko = 2 se vengono utilizzate;
 Ko = 1 se non vengono utilizzate.
- Kt** = è il coefficiente di maggiorazione per attraversamenti trasversali in sottosuolo:
 Kt = 12.
- i** = = 0,05 = è l'interesse di capitalizzazione del bene, che si indica pari al 5%, e che va ragguagliato all'interesse sui capitali.
- V** = valore, al metro lineare, delle opere da realizzare dal Concessionario.
- 0,003** = (1,5% x 20%) = prodotto dell'incidenza della manutenzione annua sul valore dell'opera per il vantaggio del Concessionario per manutenzione e sorveglianza.
- 0,002** = maggiore onere di sorveglianza ANAS e per la gestione della strada pari al 2‰ del valore dell'opera da realizzare dal Concessionario.
- Ki** = è il coefficiente di maggiorazione, già in uso per gli impianti carburanti, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi aggiornamenti, che sono commisurati, da 1 a 5, in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi (vedi "appendice").

8) Tabella "B"**ACCESSI IN GENERE**

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = [(Ct \times La) \times i \times Ka] \times Ki$$

dove:

- Ct** = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in £.10.000 al metro quadrato).
- La** = è la larghezza dell'accesso in metri lineari.
- i** = = 0,05 = è l'interesse di capitalizzazione del bene, che si indica pari al 5%, e che va raggugliato all'interesse sui capitali.
- Ka** = è un coefficiente connesso con il tipo di accesso.
- Ki** = è il coefficiente di maggiorazione, già in uso per gli impianti carburanti, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi aggiornamenti, che sono commisurati, da 1 a 5, in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi (vedi "appendice").

In relazione a tale formula si è redatta la tabella di raffronto che segue.

In tale tabella sono riportati nella 1^a, 2^a e 3^a colonna rispettivamente la tabella di riferimento, il tipo di concessione (secondo le varie tipologie previste dal D.M. 23.03.1990) ed il prodotto [**Ct x (La = metri 1)**] x i, ove gli elementi hanno la stessa valenza di quelli relativi alla formula degli attraversamenti.

Nella 4^a colonna è riportato il **Ka** .

Nella 5^a colonna è riportato il canone di applicazione riveniente dal prodotto della colonna 3 per la colonna 4.

8) Tabella "B.1"

ACCESSI IN GENERE

Tab.	TIPO DI CONCESSIONE	(Ct x 1) x 0,05	Ka	Canone
1	2	3	4	5
A.1	Accesso agricolo con fondo servito fino a 3 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	1.500	10	15.000
A.2	Accesso agricolo con fondo servito da oltre 3 Ha a 10 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	1.500	15	22.500
A.3	Accesso agricolo con fondo servito oltre 10 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	1.500	30	45.000
A.1a	Incremento di A.1 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	#	1,500	22.500
A.2a	Incremento di A.2 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	#	1,500	33.750
A.3a	Incremento di A.3 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	#	1,500	67.500
	Per ogni metro lineare di larghezza degli accessi eccedenti i m. 3,00 va applicato un supplemento pari all'importo del canone attribuito.	#	#	2,000
B.1	Accesso ad unico fabbricato di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	20	10.000
B.2	Accesso a 2 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	40	20.000
B.3	Accesso a 3 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	60	30.000
B.4	Accesso a 4 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	70	35.000
B.5	Accesso a 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	90	45.000
B.6	Accesso ad oltre 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	140	70.000
B.6a	Incremento di B.6 per ogni fabbricato oltre il sesto	500	10	5.000
C.1	Accesso unico a carattere industriale o commerciale di larghezza non superiore a m. 10,00, per ogni metro lineare di accesso	500	100	50.000
C.1a	Incremento di C.1 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m. 10,00.	500	50	25.000
C.1b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq. 200 di superficie a C.1 o a (C.1 + C.1a).	#	#	1,400
C.1c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq. 200 di superficie a C.1 o a (C.1 + C.1a).	#	#	1,800
C.2	Accesso doppio a carattere industriale o commerciale di larghezza complessiva fino a m. 20,00, per ogni metro lineare di accesso.	500	160	80.000
C.2a	Incremento di C.2 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m. 20,00 complessivi.	500	200	100.000
C.2b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq. 200 di superficie a C.2 o a (C.2 + C.2a).	#	#	1,400
C.2c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq. 200 di superficie a C.2 o a (C.2 + C.2a).	#	#	1,800

9) Tabella "C"

PUBBLICITÀ

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = [(Cv + Ms + Mc) \times Ki] + (Cv \times Ki)$$

dove:

Cv = canone base = £/mq. **15.000**;

Ms = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS = £. **50.000**;

Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = £/mq. **10.000**;

KI = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a **1,5**;

Ki = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14.06.1965 e seguenti- vedi "appendice").

9) Tabella "C.1"

PUBBLICITÀ TEMPORANEA**1) SU IMPIANTI CARBURANTI IN FREGIO A STRADE STATALI****1.1) Autorizzazione per periodi di esposizione quantificabili in mesi e per ciascun mese:**

$$C \text{ (mq/mese)} = \{[(Cv + Ms + Mc) \times Ki] + (Cv \times Ki)\} : 12 \times N \times S$$

dove:

Cv = canone base = £/mq. 15.000;**Ms** = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS = £. 50.000;**Mc** = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = £/mq. 10.000;**KI** = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a 1,5;**KI** = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14.06.1965 e seguenti);**N** = numero dei mesi rilevabili dalla richiesta di autorizzazione;**S** = Superficie totale degli impianti pubblicitari da assoggettare a canone.

Pertanto la quantificazione del canone per ogni metro quadrato e per ogni mese di esposizione, ponendo:

Ms = 0 presumendo che i sostegni dell'impianto pubblicitario non insistano su proprietà ANAS;**KI = 0** in quanto la pubblicità in argomento non risulta effettuata mediante illuminazione;**Ki = 3** valore medio delle classi di Ki (Ki minimo = 1 ; Ki massimo = 5);sarà pari a: $[(15.000 + 10.000) \times 3] : 12 =$ **£. 6.250 metro quadrato / mese di esposizione.****1.2) Autorizzazione per periodi di esposizione quantificabili in giorni e per ciascun giorno:**

$$C \text{ (mq/giorno)} = \{[(Cv + Ms + Mc) \times Ki] + (Cv \times Ki)\} : 365 \times G \times S$$

dove:

Cv = canone base = £/mq. 15.000;**Ms** = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS = £. 50.000;**Mc** = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = £/mq. 10.000;**KI** = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a 1,5;**KI** = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14.06.1965 e seguenti);**G** = numero dei giorni rilevabili dalla richiesta di autorizzazione;**S** = Superficie totale degli impianti pubblicitari da assoggettare a canone.

Pertanto la quantificazione del canone per ogni metro quadrato e per ogni giorno di esposizione, ponendo:

Ms = 0 presumendo che i sostegni dell'impianto pubblicitario non insistano su proprietà ANAS;**KI = 0** in quanto la pubblicità in argomento non risulta effettuata mediante illuminazione;**Ki = 3** valore medio delle classi di Ki (Ki minimo = 1 ; Ki massimo = 5);sarà pari a: $[(15.000 + 10.000) \times 3] : 365 =$ **£. 205,479 =****£. 205 metro quadrato / giorno di esposizione.**

2) SU AREE DI SERVIZIO IN FREGIO AD AUTOSTRADE IN GESTIONE DIRETTA ANAS

2.1) Autorizzazione per periodi di esposizione quantificabili in mesi e per ciascun mese:

$$C \text{ (mq/mese)} = \{[(Cv + Ms + Mc) \times Ki] + (Cv \times KI)\} : 12 \times N \times S$$

dove:

Cv = canone base = £/mq. 15.000;

Ms = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS = £. 50.000;

Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = £/mq. 10.000;

KI = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a 1,5;

Ki = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14.06.1965 e seguenti);

N = numero dei mesi rilevabili dalla richiesta di autorizzazione;

S = Superficie totale degli impianti pubblicitari da assoggettare a canone.

Pertanto la quantificazione del canone per ogni metro quadrato e per ogni mese di esposizione, ponendo:

Ms = 50.000 in quanto le Aree di Servizio in fregio ad Autostrade in gestione diretta ANAS ricadono su pertinenze di proprietà di questo Ente;

KI = 0 in quanto la pubblicità in argomento non risulta effettuata mediante illuminazione;

Ki = 5 valore massimo delle classi di Ki previsto per le Strade Statali;

sarà pari a: $\{[(15.000 + 50.000 + 10.000) \times 5] : 12 =$

£. 31.250 metro quadrato / mese di esposizione.

2.2) Autorizzazione per periodi di esposizione quantificabili in giorni e per ciascun giorno:

$$C \text{ (mq/giorno)} = \{[(Cv + Ms + Mc) \times KI] + (Cv \times KI)\} : 365 \times G \times S$$

dove:

Cv = canone base = £/mq. 15.000;

Ms = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS = £. 50.000;

Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = £/mq. 10.000;

KI = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a 1,5;

Ki = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14.06.1965 e seguenti);

G = numero dei giorni rilevabili dalla richiesta di autorizzazione;

S = Superficie totale degli impianti pubblicitari da assoggettare a canone.

Pertanto la quantificazione del canone per ogni metro quadrato e per ogni giorno di esposizione, ponendo:

Ms = 50.000 in quanto le Aree di Servizio in fregio ad Autostrade in gestione diretta ANAS ricadono su pertinenze di proprietà di questo Ente;

KI = 0 in quanto la pubblicità in argomento non risulta effettuata mediante illuminazione;

Ki = 5 valore massimo delle classi di Ki previsto per le Strade Statali;

sarà pari a: $\{[(15.000 + 50.000 + 10.000) \times 5] : 365 = £. 1.027,397 =$

£. 1.025 metro quadrato / giorno di esposizione.

10) Tabella "D"

IMPIANTI CARBURANTI

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = (Cb \times Ks \times Ki) + (At \times Ki)$$

ove:

- **Cb** = **canone base di accesso:**

$$Cb = (Ct \times La) \times i \times Ka \quad \text{con } Ka = 80 \quad \text{ed } i = 0,05$$

Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in £. 10.000 al metro quadrato)

La = è la larghezza dell'accesso in metri lineari

$$Cb = (10.000 \times La) \times 0,05 \times 80 = \text{£/ml } 40.000$$

Cb.1 = Fronte impianto da m. 25 (accessi m. 7,50 x 2) =	£.	600.000 ;
Cb.2 = Fronte impianto da m. 30 (accessi m. 10,00 x 2) =	£.	800.000 ;
Cb.3 = Fronte impianto da m. 60 (accessi m. 15,00 x 2) =	£.	1.200.000 .

- **At** = **affitto terreno di proprietà ANAS**, che la Ditta o Società petrolifera intende utilizzare per la realizzazione dell'impianto carburanti; dovrà valutarsi il costo di affitto a metro quadrato da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria.

(*Indice ISTAT 14.06.1965 + 31.12.1999 = 15,2947*)

At 2000 = £. 250 x 15,2947 = £. 3.823,675 per metro quadrato

- **Ks** = **Coefficiente di maggiorazione relativo ai servizi annessi**; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 14.06.1965.

Ks.01 =	assenza di servizi annessi =	1 ;
Ks.02 =	servizio bar =	1,1 ;
Ks.03 =	servizio ristorante =	1,2 ;
Ks.04 =	servizio albergo =	1,4 ;
Ks.05 =	servizio bar, ristorante =	1,25 ;
Ks.06 =	servizio bar, albergo =	1,45 ;
Ks.07 =	servizio ristorante, albergo =	1,50 ;
Ks.08 =	servizio bar, ristorante, albergo =	1,55 .

- **Ki** = **Coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada**; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 14.06.1965 e D.M. seguenti.

N.B.: *Per gli impianti carburanti in fregio a Strade Statali a quattro o più corsie, dotati di corsie di accelerazione e decelerazione per gli accessi, si applica come "canone base" il Cb.3 pari a £. 1.200.000 .*

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ

**TABELLA PER IL CALCOLO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE IN FREGIO A STRADE STATALI**

UBICAZIONE IMPIANTO CARBURANTI					
Dati Identificativi	STRADA STATALE NUMERO:		DENOMINAZIONE:		
	Progressiva Km.ca:	Lat:	Località:	Comune:	Provincia:
DITTA O SOCIETÀ					
Dati Anagrafici	RAGIONE SOCIALE:				
	Via o Piazza	Num. civico	cap	città	prov.
Dati Fiscali	CODICE FISCALE:			PARTITA IVA:	

ANNO 2000

CANONE ANNUO COMPLESSIVO		
CANONE ACCESSI:	IMPORTO LIRE	
CANONE OCCUPAZIONE TERRENO ANAS arrotondato alle cento lire superiori :	IMPORTO LIRE	
	SOMMANO LIRE	
	IVA 20%	
	IMPORTO COMPLESSIVO LIRE	

N.B.: Per il calcolo analitico della concessione vedi pagina seguente

CANONE ANNUO CONCESSIONE ACCESSI				
DESCRIZIONE		IMPORTO UNITARIO	Larghezza totale dei 2 accessi (metri lineari)	IMPORTO COMPLESSIVO
Cb.1	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 25,00 , di cui m. 7,50 per ciascuno dei due accessi e m. 10,00 di aiuola spartitraffico.	£. 40.000	ml. 15,00	
Cb.2	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 30,00 , di cui m. 10,00 per ciascuno dei due accessi e m. 10,00 di aiuola spartitraffico.	£. 40.000	ml. 20,00	
Cb.3	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 60,00 , di cui m. 15,00 per ciascuno dei due accessi e m. 30,00 di aiuola spartitraffico.	£. 40.000	ml. 30,00	
Cb.3	Impianto carburanti su Strada Statale a quattro o più corsie, dotato di corsie di accelerazione e decelerazione.	£. 40.000	ml. 30,00	
Cb.x	Impianto carburanti con fronte verso strada di complessivi m. , di cui: • Primo accesso m. • Aiuola spartitraffico m. • Secondo accesso m. Larghezza totale accessi m.	£. 40.000	ml.	
IMPORTO LIRE				
2	Coefficiente di maggiorazione "Ks" relativo ai servizi annessi ai singoli impianti			
IMPORTO LIRE				
3	Coefficiente di maggiorazione "Ki" relativo all'importanza della strada			
CANONE ACCESSI: IMPORTO LIRE				

CANONE ANNUO OCCUPAZIONE TERRENO ANAS			
Prezzo unitario per l'occupazione di terreno ANAS necessaria per la realizzazione dell'impianto carburanti, per l'anno 2000, al metro quadrato:		£/mq	3.823,675
SUPERFICIE OCCUPATA mq.			
IMPORTO LIRE			
1	Coefficiente di maggiorazione "Ki" relativo all'importanza della strada		
CANONE OCCUPAZIONE TERRENO ANAS: IMPORTO LIRE			
Arrotondamento alle cento lire superiori: IMPORTO LIRE			

PREZZARIO 2000
NUOVI CANONI PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE STATALI

Tabelle "1 - 2"

Tabella "1"

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 6)
SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Ms=(50.000)	Cv+Mc+Ms	Ki	Ki=1	Ki=1,5	Ki=2	Ki=2,5	Ki=3	Ki=3,5	Ki=4	Ki=4,5	Ki=5
mq. 1	L. 15.000	L. 0	L. 0	L. 15.000	0	L. 15.000	L. 22.500	L. 30.000	L. 37.500	L. 45.000	L. 52.500	L. 60.000	L. 67.500	L. 75.000
mq. 2	L. 30.000	L. 0	L. 0	L. 30.000	0	L. 30.000	L. 45.000	L. 60.000	L. 75.000	L. 90.000	L. 105.000	L. 120.000	L. 135.000	L. 150.000
mq. 3	L. 45.000	L. 0	L. 0	L. 45.000	0	L. 45.000	L. 67.500	L. 90.000	L. 112.500	L. 135.000	L. 157.500	L. 180.000	L. 202.500	L. 225.000
mq. 4	L. 60.000	L. 0	L. 0	L. 60.000	0	L. 60.000	L. 90.000	L. 120.000	L. 150.000	L. 180.000	L. 210.000	L. 240.000	L. 270.000	L. 300.000
mq. 5	L. 75.000	L. 0	L. 0	L. 75.000	0	L. 75.000	L. 112.500	L. 150.000	L. 187.500	L. 225.000	L. 262.500	L. 300.000	L. 337.500	L. 375.000
mq. 6	L. 90.000	L. 0	L. 0	L. 90.000	0	L. 90.000	L. 135.000	L. 180.000	L. 225.000	L. 270.000	L. 315.000	L. 360.000	L. 405.000	L. 450.000

Tabella "2"

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 6)
CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Ms=(50.000)	Cv+Mc+Ms	Ki	Ki=1	Ki=1,5	Ki=2	Ki=2,5	Ki=3	Ki=3,5	Ki=4	Ki=4,5	Ki=5
mq. 1	L. 15.000	L. 0	L. 50.000	L. 65.000	0	L. 65.000	L. 97.500	L. 130.000	L. 162.500	L. 195.000	L. 227.500	L. 260.000	L. 292.500	L. 325.000
mq. 2	L. 30.000	L. 0	L. 50.000	L. 80.000	0	L. 80.000	L. 120.000	L. 160.000	L. 200.000	L. 240.000	L. 280.000	L. 320.000	L. 360.000	L. 400.000
mq. 3	L. 45.000	L. 0	L. 50.000	L. 95.000	0	L. 95.000	L. 142.500	L. 190.000	L. 237.500	L. 285.000	L. 332.500	L. 380.000	L. 427.500	L. 475.000
mq. 4	L. 60.000	L. 0	L. 50.000	L. 110.000	0	L. 110.000	L. 165.000	L. 220.000	L. 275.000	L. 330.000	L. 385.000	L. 440.000	L. 495.000	L. 550.000
mq. 5	L. 75.000	L. 0	L. 50.000	L. 125.000	0	L. 125.000	L. 187.500	L. 250.000	L. 312.500	L. 375.000	L. 437.500	L. 500.000	L. 562.500	L. 625.000
mq. 6	L. 90.000	L. 0	L. 50.000	L. 140.000	0	L. 140.000	L. 210.000	L. 280.000	L. 350.000	L. 420.000	L. 490.000	L. 560.000	L. 630.000	L. 700.000

Tabella "3 - 4"

Tabella "3"

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 6)
SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Ms=(50.000)	Cv+Mc+Ms	Ki	Ki=1	Ki=1,5	Ki=2	Ki=2,5	Ki=3	Ki=3,5	Ki=4	Ki=4,5	Ki=5
mq. 1	L. 15.000	L. 0	L. 0	L. 15.000	1,5	L. 37.500	L. 45.000	L. 52.500	L. 60.000	L. 67.500	L. 75.000	L. 82.500	L. 90.000	L. 97.500
mq. 2	L. 30.000	L. 0	L. 0	L. 30.000	1,5	L. 75.000	L. 90.000	L. 105.000	L. 120.000	L. 135.000	L. 150.000	L. 165.000	L. 180.000	L. 195.000
mq. 3	L. 45.000	L. 0	L. 0	L. 45.000	1,5	L. 112.500	L. 135.000	L. 157.500	L. 180.000	L. 202.500	L. 225.000	L. 247.500	L. 270.000	L. 292.500
mq. 4	L. 60.000	L. 0	L. 0	L. 60.000	1,5	L. 150.000	L. 180.000	L. 210.000	L. 240.000	L. 270.000	L. 300.000	L. 330.000	L. 360.000	L. 390.000
mq. 5	L. 75.000	L. 0	L. 0	L. 75.000	1,5	L. 187.500	L. 225.000	L. 262.500	L. 300.000	L. 337.500	L. 375.000	L. 412.500	L. 450.000	L. 487.500
mq. 6	L. 90.000	L. 0	L. 0	L. 90.000	1,5	L. 225.000	L. 270.000	L. 315.000	L. 360.000	L. 405.000	L. 450.000	L. 495.000	L. 540.000	L. 585.000

Tabella "4"

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 6)
CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Ms=(50.000)	Cv+Mc+Ms	Ki	Ki=1	Ki=1,5	Ki=2	Ki=2,5	Ki=3	Ki=3,5	Ki=4	Ki=4,5	Ki=5
mq. 1	L. 15.000	L. 0	L. 50.000	L. 65.000	1,5	L. 87.500	L. 120.000	L. 152.500	L. 185.000	L. 217.500	L. 250.000	L. 282.500	L. 315.000	L. 347.500
mq. 2	L. 30.000	L. 0	L. 50.000	L. 80.000	1,5	L. 125.000	L. 165.000	L. 205.000	L. 245.000	L. 285.000	L. 325.000	L. 365.000	L. 405.000	L. 445.000
mq. 3	L. 45.000	L. 0	L. 50.000	L. 95.000	1,5	L. 162.500	L. 210.000	L. 257.500	L. 305.000	L. 352.500	L. 400.000	L. 447.500	L. 495.000	L. 542.500
mq. 4	L. 60.000	L. 0	L. 50.000	L. 110.000	1,5	L. 200.000	L. 255.000	L. 310.000	L. 365.000	L. 420.000	L. 475.000	L. 530.000	L. 585.000	L. 640.000
mq. 5	L. 75.000	L. 0	L. 50.000	L. 125.000	1,5	L. 237.500	L. 300.000	L. 362.500	L. 425.000	L. 487.500	L. 550.000	L. 612.500	L. 675.000	L. 737.500
mq. 6	L. 90.000	L. 0	L. 50.000	L. 140.000	1,5	L. 275.000	L. 345.000	L. 415.000	L. 485.000	L. 555.000	L. 625.000	L. 695.000	L. 765.000	L. 835.000

Tabella "5 - 6"

Tabella "5"

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 6)
 SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Me=(50.000)	Cv+Mc+Me	KI	KI=1	KI=1,5	KI=2	KI=2,5	KI=3	KI=3,5	KI=4	KI=4,5	KI=5
mq. 1	L. 15.000	L. 10.000	L. 0	L. 25.000	0	L. 25.000	L. 37.500	L. 50.000	L. 62.500	L. 75.000	L. 87.500	L. 100.000	L. 112.500	L. 125.000
mq. 2	L. 30.000	L. 20.000	L. 0	L. 50.000	0	L. 50.000	L. 75.000	L. 100.000	L. 125.000	L. 150.000	L. 175.000	L. 200.000	L. 225.000	L. 250.000
mq. 3	L. 45.000	L. 30.000	L. 0	L. 75.000	0	L. 75.000	L. 112.500	L. 150.000	L. 187.500	L. 225.000	L. 262.500	L. 300.000	L. 337.500	L. 375.000
mq. 4	L. 60.000	L. 40.000	L. 0	L. 100.000	0	L. 100.000	L. 150.000	L. 200.000	L. 250.000	L. 300.000	L. 350.000	L. 400.000	L. 450.000	L. 500.000
mq. 5	L. 75.000	L. 50.000	L. 0	L. 125.000	0	L. 125.000	L. 187.500	L. 250.000	L. 312.500	L. 375.000	L. 437.500	L. 500.000	L. 562.500	L. 625.000
mq. 6	L. 90.000	L. 60.000	L. 0	L. 150.000	0	L. 150.000	L. 225.000	L. 300.000	L. 375.000	L. 450.000	L. 525.000	L. 600.000	L. 675.000	L. 750.000

Tabella "6"

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 6)
 SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Me=(50.000)	Cv+Mc+Me	KI	KI=1	KI=1,5	KI=2	KI=2,5	KI=3	KI=3,5	KI=4	KI=4,5	KI=5
mq. 1	L. 15.000	L. 10.000	L. 50.000	L. 75.000	0	L. 75.000	L. 112.500	L. 150.000	L. 187.500	L. 225.000	L. 262.500	L. 300.000	L. 337.500	L. 375.000
mq. 2	L. 30.000	L. 20.000	L. 50.000	L. 100.000	0	L. 100.000	L. 150.000	L. 200.000	L. 250.000	L. 300.000	L. 350.000	L. 400.000	L. 450.000	L. 500.000
mq. 3	L. 45.000	L. 30.000	L. 50.000	L. 125.000	0	L. 125.000	L. 187.500	L. 250.000	L. 312.500	L. 375.000	L. 437.500	L. 500.000	L. 562.500	L. 625.000
mq. 4	L. 60.000	L. 40.000	L. 50.000	L. 150.000	0	L. 150.000	L. 225.000	L. 300.000	L. 375.000	L. 450.000	L. 525.000	L. 600.000	L. 675.000	L. 750.000
mq. 5	L. 75.000	L. 50.000	L. 50.000	L. 175.000	0	L. 175.000	L. 262.500	L. 350.000	L. 437.500	L. 525.000	L. 612.500	L. 700.000	L. 787.500	L. 875.000
mq. 6	L. 90.000	L. 60.000	L. 50.000	L. 200.000	0	L. 200.000	L. 300.000	L. 400.000	L. 500.000	L. 600.000	L. 700.000	L. 800.000	L. 900.000	L. 1.000.000

Tabella "7 - 8"

Tabella "7"

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 6)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Ms=(50.000)	Cv+Mc+Ms	KI	KI=1	KI=1,5	KI=2	KI=2,5	KI=3	KI=3,5	KI=4	KI=4,5	KI=5
mq. 1	L. 15.000	L. 10.000	L. 0	L. 25.000	1,5	L. 47.500	L. 60.000	L. 72.500	L. 85.000	L. 97.500	L. 110.000	L. 122.500	L. 135.000	L. 147.500
mq. 2	L. 30.000	L. 20.000	L. 0	L. 50.000	1,5	L. 95.000	L. 120.000	L. 145.000	L. 170.000	L. 195.000	L. 220.000	L. 245.000	L. 270.000	L. 295.000
mq. 3	L. 45.000	L. 30.000	L. 0	L. 75.000	1,5	L. 142.500	L. 180.000	L. 217.500	L. 255.000	L. 292.500	L. 330.000	L. 367.500	L. 405.000	L. 442.500
mq. 4	L. 60.000	L. 40.000	L. 0	L. 100.000	1,5	L. 190.000	L. 240.000	L. 290.000	L. 340.000	L. 390.000	L. 440.000	L. 490.000	L. 540.000	L. 590.000
mq. 5	L. 75.000	L. 50.000	L. 0	L. 125.000	1,5	L. 237.500	L. 300.000	L. 362.500	L. 425.000	L. 487.500	L. 550.000	L. 612.500	L. 675.000	L. 737.500
mq. 6	L. 90.000	L. 60.000	L. 0	L. 150.000	1,5	L. 285.000	L. 360.000	L. 435.000	L. 510.000	L. 585.000	L. 660.000	L. 735.000	L. 810.000	L. 885.000

Tabella "8"

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 6)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Ms=(50.000)	Cv+Mc+Ms	KI	KI=1	KI=1,5	KI=2	KI=2,5	KI=3	KI=3,5	KI=4	KI=4,5	KI=5
mq. 1	L. 15.000	L. 10.000	L. 50.000	L. 75.000	1,5	L. 97.500	L. 135.000	L. 172.500	L. 210.000	L. 247.500	L. 285.000	L. 322.500	L. 360.000	L. 397.500
mq. 2	L. 30.000	L. 20.000	L. 50.000	L. 100.000	1,5	L. 145.000	L. 195.000	L. 245.000	L. 295.000	L. 345.000	L. 395.000	L. 445.000	L. 495.000	L. 545.000
mq. 3	L. 45.000	L. 30.000	L. 50.000	L. 125.000	1,5	L. 192.500	L. 255.000	L. 317.500	L. 380.000	L. 442.500	L. 505.000	L. 567.500	L. 630.000	L. 692.500
mq. 4	L. 60.000	L. 40.000	L. 50.000	L. 150.000	1,5	L. 240.000	L. 315.000	L. 390.000	L. 465.000	L. 540.000	L. 615.000	L. 690.000	L. 765.000	L. 840.000
mq. 5	L. 75.000	L. 50.000	L. 50.000	L. 175.000	1,5	L. 287.500	L. 375.000	L. 462.500	L. 550.000	L. 637.500	L. 725.000	L. 812.500	L. 900.000	L. 987.500
mq. 6	L. 90.000	L. 60.000	L. 50.000	L. 200.000	1,5	L. 335.000	L. 435.000	L. 535.000	L. 635.000	L. 735.000	L. 835.000	L. 935.000	L. 1.035.000	L. 1.135.000

Tabella "9"

Tabella "9"

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 12)
SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETA ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Ms=(50.000)	Cv+Mc+Ms	KI	KI=1	KI=1,5	KI=2	KI=2,5	KI=3	KI=3,5	KI=4	KI=4,5	KI=5
mq. 1	L. 15.000	L. 0	L. 0	L. 15.000	0	L. 15.000	L. 22.500	L. 30.000	L. 37.500	L. 45.000	L. 52.500	L. 60.000	L. 67.500	L. 75.000
mq. 2	L. 30.000	L. 0	L. 0	L. 30.000	0	L. 30.000	L. 45.000	L. 60.000	L. 75.000	L. 90.000	L. 105.000	L. 120.000	L. 135.000	L. 150.000
mq. 3	L. 45.000	L. 0	L. 0	L. 45.000	0	L. 45.000	L. 67.500	L. 90.000	L. 112.500	L. 135.000	L. 157.500	L. 180.000	L. 202.500	L. 225.000
mq. 4	L. 60.000	L. 0	L. 0	L. 60.000	0	L. 60.000	L. 90.000	L. 120.000	L. 150.000	L. 180.000	L. 210.000	L. 240.000	L. 270.000	L. 300.000
mq. 5	L. 75.000	L. 0	L. 0	L. 75.000	0	L. 75.000	L. 112.500	L. 150.000	L. 187.500	L. 225.000	L. 262.500	L. 300.000	L. 337.500	L. 375.000
mq. 6	L. 90.000	L. 0	L. 0	L. 90.000	0	L. 90.000	L. 135.000	L. 180.000	L. 225.000	L. 270.000	L. 315.000	L. 360.000	L. 405.000	L. 450.000
mq. 7	L. 105.000	L. 0	L. 0	L. 105.000	0	L. 105.000	L. 157.500	L. 210.000	L. 262.500	L. 315.000	L. 367.500	L. 420.000	L. 472.500	L. 525.000
mq. 8	L. 120.000	L. 0	L. 0	L. 120.000	0	L. 120.000	L. 180.000	L. 240.000	L. 300.000	L. 360.000	L. 420.000	L. 480.000	L. 540.000	L. 600.000
mq. 9	L. 135.000	L. 0	L. 0	L. 135.000	0	L. 135.000	L. 202.500	L. 270.000	L. 337.500	L. 405.000	L. 472.500	L. 540.000	L. 607.500	L. 675.000
mq. 10	L. 150.000	L. 0	L. 0	L. 150.000	0	L. 150.000	L. 225.000	L. 300.000	L. 375.000	L. 450.000	L. 525.000	L. 600.000	L. 675.000	L. 750.000
mq. 11	L. 165.000	L. 0	L. 0	L. 165.000	0	L. 165.000	L. 247.500	L. 330.000	L. 412.500	L. 495.000	L. 577.500	L. 660.000	L. 742.500	L. 825.000
mq. 12	L. 180.000	L. 0	L. 0	L. 180.000	0	L. 180.000	L. 270.000	L. 360.000	L. 450.000	L. 540.000	L. 630.000	L. 720.000	L. 810.000	L. 900.000

Tabella "10"

Tabella "10"

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 12)
CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Ms=(50.000)	Cv+Mc+Ms	Ki	Ki=1	Ki=1,5	Ki=2	Ki=2,5	Ki=3	Ki=3,5	Ki=4	Ki=4,5	Ki=5
mq. 1	L. 15.000	L. 0	L. 50.000	L. 65.000	0	L. 65.000	L. 97.500	L. 130.000	L. 162.500	L. 195.000	L. 227.500	L. 260.000	L. 292.500	L. 325.000
mq. 2	L. 30.000	L. 0	L. 50.000	L. 80.000	0	L. 80.000	L. 120.000	L. 160.000	L. 200.000	L. 240.000	L. 280.000	L. 320.000	L. 360.000	L. 400.000
mq. 3	L. 45.000	L. 0	L. 50.000	L. 95.000	0	L. 95.000	L. 142.500	L. 190.000	L. 237.500	L. 285.000	L. 332.500	L. 380.000	L. 427.500	L. 475.000
mq. 4	L. 60.000	L. 0	L. 50.000	L. 110.000	0	L. 110.000	L. 165.000	L. 220.000	L. 275.000	L. 330.000	L. 385.000	L. 440.000	L. 495.000	L. 550.000
mq. 5	L. 75.000	L. 0	L. 50.000	L. 125.000	0	L. 125.000	L. 187.500	L. 250.000	L. 312.500	L. 375.000	L. 437.500	L. 500.000	L. 562.500	L. 625.000
mq. 6	L. 90.000	L. 0	L. 50.000	L. 140.000	0	L. 140.000	L. 210.000	L. 280.000	L. 350.000	L. 420.000	L. 490.000	L. 560.000	L. 630.000	L. 700.000
mq. 7	L. 105.000	L. 0	L. 50.000	L. 155.000	0	L. 155.000	L. 232.500	L. 310.000	L. 387.500	L. 465.000	L. 542.500	L. 620.000	L. 697.500	L. 775.000
mq. 8	L. 120.000	L. 0	L. 50.000	L. 170.000	0	L. 170.000	L. 255.000	L. 340.000	L. 425.000	L. 510.000	L. 595.000	L. 680.000	L. 765.000	L. 850.000
mq. 9	L. 135.000	L. 0	L. 50.000	L. 185.000	0	L. 185.000	L. 277.500	L. 370.000	L. 462.500	L. 555.000	L. 647.500	L. 740.000	L. 832.500	L. 925.000
mq. 10	L. 150.000	L. 0	L. 50.000	L. 200.000	0	L. 200.000	L. 300.000	L. 400.000	L. 500.000	L. 600.000	L. 700.000	L. 800.000	L. 900.000	L. 1.000.000
mq. 11	L. 165.000	L. 0	L. 50.000	L. 215.000	0	L. 215.000	L. 322.500	L. 430.000	L. 537.500	L. 645.000	L. 752.500	L. 860.000	L. 967.500	L. 1.075.000
mq. 12	L. 180.000	L. 0	L. 50.000	L. 230.000	0	L. 230.000	L. 345.000	L. 460.000	L. 575.000	L. 690.000	L. 805.000	L. 920.000	L. 1.035.000	L. 1.150.000

Tabella "I1"

Tabella "I1"

CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 12)
SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Ms=(50.000)	Cv+Mc+Ms	KI	KI=1	KI=1,5	KI=2	KI=2,5	KI=3	KI=3,5	KI=4	KI=4,5	KI=5
mq. 1	L. 15.000	L. 0	L. 0	L. 15.000	1,5	L. 37.500	L. 45.000	L. 52.500	L. 60.000	L. 67.500	L. 75.000	L. 82.500	L. 90.000	L. 97.500
mq. 2	L. 30.000	L. 0	L. 0	L. 30.000	1,5	L. 75.000	L. 90.000	L. 105.000	L. 120.000	L. 135.000	L. 150.000	L. 165.000	L. 180.000	L. 195.000
mq. 3	L. 45.000	L. 0	L. 0	L. 45.000	1,5	L. 112.500	L. 135.000	L. 157.500	L. 180.000	L. 202.500	L. 225.000	L. 247.500	L. 270.000	L. 292.500
mq. 4	L. 60.000	L. 0	L. 0	L. 60.000	1,5	L. 150.000	L. 180.000	L. 210.000	L. 240.000	L. 270.000	L. 300.000	L. 330.000	L. 360.000	L. 390.000
mq. 5	L. 75.000	L. 0	L. 0	L. 75.000	1,5	L. 187.500	L. 225.000	L. 262.500	L. 300.000	L. 337.500	L. 375.000	L. 412.500	L. 450.000	L. 487.500
mq. 6	L. 90.000	L. 0	L. 0	L. 90.000	1,5	L. 225.000	L. 270.000	L. 315.000	L. 360.000	L. 405.000	L. 450.000	L. 495.000	L. 540.000	L. 585.000
mq. 7	L. 105.000	L. 0	L. 0	L. 105.000	1,5	L. 262.500	L. 315.000	L. 367.500	L. 420.000	L. 472.500	L. 525.000	L. 577.500	L. 630.000	L. 682.500
mq. 8	L. 120.000	L. 0	L. 0	L. 120.000	1,5	L. 300.000	L. 360.000	L. 420.000	L. 480.000	L. 540.000	L. 600.000	L. 660.000	L. 720.000	L. 780.000
mq. 9	L. 135.000	L. 0	L. 0	L. 135.000	1,5	L. 337.500	L. 405.000	L. 472.500	L. 540.000	L. 607.500	L. 675.000	L. 742.500	L. 810.000	L. 877.500
mq. 10	L. 150.000	L. 0	L. 0	L. 150.000	1,5	L. 375.000	L. 450.000	L. 525.000	L. 600.000	L. 675.000	L. 750.000	L. 825.000	L. 900.000	L. 975.000
mq. 11	L. 165.000	L. 0	L. 0	L. 165.000	1,5	L. 412.500	L. 495.000	L. 577.500	L. 660.000	L. 742.500	L. 825.000	L. 907.500	L. 990.000	L. 1.072.500
mq. 12	L. 180.000	L. 0	L. 0	L. 180.000	1,5	L. 450.000	L. 540.000	L. 630.000	L. 720.000	L. 810.000	L. 900.000	L. 990.000	L. 1.080.000	L. 1.170.000

Tabella "12"

Tabella "12"

CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 12)
CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Ms=(50.000)	Cv+Mc+Ms	Ki	Ki=1	Ki=1,5	Ki=2	Ki=2,5	Ki=3	Ki=3,5	Ki=4	Ki=4,5	Ki=5
mq. 1	L. 15.000	L. 0	L. 50.000	L. 65.000	1,5	L. 87.500	L. 120.000	L. 152.500	L. 185.000	L. 217.500	L. 250.000	L. 282.500	L. 315.000	L. 347.500
mq. 2	L. 30.000	L. 0	L. 50.000	L. 80.000	1,5	L. 125.000	L. 165.000	L. 205.000	L. 245.000	L. 285.000	L. 325.000	L. 365.000	L. 405.000	L. 445.000
mq. 3	L. 45.000	L. 0	L. 50.000	L. 95.000	1,5	L. 162.500	L. 210.000	L. 257.500	L. 305.000	L. 352.500	L. 400.000	L. 447.500	L. 495.000	L. 542.500
mq. 4	L. 60.000	L. 0	L. 50.000	L. 110.000	1,5	L. 200.000	L. 255.000	L. 310.000	L. 365.000	L. 420.000	L. 475.000	L. 530.000	L. 585.000	L. 640.000
mq. 5	L. 75.000	L. 0	L. 50.000	L. 125.000	1,5	L. 237.500	L. 300.000	L. 362.500	L. 425.000	L. 487.500	L. 550.000	L. 612.500	L. 675.000	L. 737.500
mq. 6	L. 90.000	L. 0	L. 50.000	L. 140.000	1,5	L. 275.000	L. 345.000	L. 415.000	L. 485.000	L. 555.000	L. 625.000	L. 695.000	L. 765.000	L. 835.000
mq. 7	L. 105.000	L. 0	L. 50.000	L. 155.000	1,5	L. 312.500	L. 390.000	L. 467.500	L. 545.000	L. 622.500	L. 700.000	L. 777.500	L. 855.000	L. 932.500
mq. 8	L. 120.000	L. 0	L. 50.000	L. 170.000	1,5	L. 350.000	L. 435.000	L. 520.000	L. 605.000	L. 690.000	L. 775.000	L. 860.000	L. 945.000	L. 1.030.000
mq. 9	L. 135.000	L. 0	L. 50.000	L. 185.000	1,5	L. 387.500	L. 480.000	L. 572.500	L. 665.000	L. 757.500	L. 850.000	L. 942.500	L. 1.035.000	L. 1.127.500
mq. 10	L. 150.000	L. 0	L. 50.000	L. 200.000	1,5	L. 425.000	L. 525.000	L. 625.000	L. 725.000	L. 825.000	L. 925.000	L. 1.025.000	L. 1.125.000	L. 1.225.000
mq. 11	L. 165.000	L. 0	L. 50.000	L. 215.000	1,5	L. 462.500	L. 570.000	L. 677.500	L. 785.000	L. 892.500	L. 1.000.000	L. 1.107.500	L. 1.215.000	L. 1.322.500
mq. 12	L. 180.000	L. 0	L. 50.000	L. 230.000	1,5	L. 500.000	L. 615.000	L. 730.000	L. 845.000	L. 960.000	L. 1.075.000	L. 1.190.000	L. 1.305.000	L. 1.420.000

Tabella "13"

Tabella "13"

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 12)
 SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Ms=(50.000)	Cv+Mc+Ms	Ki	Ki=1	Ki=1,5	Ki=2	Ki=2,5	Ki=3	Ki=3,5	Ki=4	Ki=4,5	Ki=5
mq. 1	L. 15.000	L. 10.000	L. 0	L. 25.000	0	L. 25.000	L. 37.500	L. 50.000	L. 62.500	L. 75.000	L. 87.500	L. 100.000	L. 112.500	L. 125.000
mq. 2	L. 30.000	L. 20.000	L. 0	L. 50.000	0	L. 50.000	L. 75.000	L. 100.000	L. 125.000	L. 150.000	L. 175.000	L. 200.000	L. 225.000	L. 250.000
mq. 3	L. 45.000	L. 30.000	L. 0	L. 75.000	0	L. 75.000	L. 112.500	L. 150.000	L. 187.500	L. 225.000	L. 262.500	L. 300.000	L. 337.500	L. 375.000
mq. 4	L. 60.000	L. 40.000	L. 0	L. 100.000	0	L. 100.000	L. 150.000	L. 200.000	L. 250.000	L. 300.000	L. 350.000	L. 400.000	L. 450.000	L. 500.000
mq. 5	L. 75.000	L. 50.000	L. 0	L. 125.000	0	L. 125.000	L. 187.500	L. 250.000	L. 312.500	L. 375.000	L. 437.500	L. 500.000	L. 562.500	L. 625.000
mq. 6	L. 90.000	L. 60.000	L. 0	L. 150.000	0	L. 150.000	L. 225.000	L. 300.000	L. 375.000	L. 450.000	L. 525.000	L. 600.000	L. 675.000	L. 750.000
mq. 7	L. 105.000	L. 70.000	L. 0	L. 175.000	0	L. 175.000	L. 262.500	L. 350.000	L. 437.500	L. 525.000	L. 612.500	L. 700.000	L. 787.500	L. 875.000
mq. 8	L. 120.000	L. 80.000	L. 0	L. 200.000	0	L. 200.000	L. 300.000	L. 400.000	L. 500.000	L. 600.000	L. 700.000	L. 800.000	L. 900.000	L. 1.000.000
mq. 9	L. 135.000	L. 90.000	L. 0	L. 225.000	0	L. 225.000	L. 337.500	L. 450.000	L. 562.500	L. 675.000	L. 787.500	L. 900.000	L. 1.012.500	L. 1.125.000
mq. 10	L. 150.000	L. 100.000	L. 0	L. 250.000	0	L. 250.000	L. 375.000	L. 500.000	L. 625.000	L. 750.000	L. 875.000	L. 1.000.000	L. 1.125.000	L. 1.250.000
mq. 11	L. 165.000	L. 110.000	L. 0	L. 275.000	0	L. 275.000	L. 412.500	L. 550.000	L. 687.500	L. 825.000	L. 962.500	L. 1.100.000	L. 1.237.500	L. 1.375.000
mq. 12	L. 180.000	L. 120.000	L. 0	L. 300.000	0	L. 300.000	L. 450.000	L. 600.000	L. 750.000	L. 900.000	L. 1.050.000	L. 1.200.000	L. 1.350.000	L. 1.500.000

Tabella "14"

Tabella "14"

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 12)
 SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Ms=(50.000)	Cv+Mc+Ms	Ki	Ki=1	Ki=1,5	Ki=2	Ki=2,5	Ki=3	Ki=3,5	Ki=4	Ki=4,5	Ki=5
mq. 1	L. 15.000	L. 10.000	L. 50.000	L. 75.000	0	L. 75.000	L. 112.500	L. 150.000	L. 167.500	L. 225.000	L. 262.500	L. 300.000	L. 337.500	L. 375.000
mq. 2	L. 30.000	L. 20.000	L. 50.000	L. 100.000	0	L. 100.000	L. 150.000	L. 200.000	L. 250.000	L. 300.000	L. 350.000	L. 400.000	L. 450.000	L. 500.000
mq. 3	L. 45.000	L. 30.000	L. 50.000	L. 125.000	0	L. 125.000	L. 187.500	L. 250.000	L. 312.500	L. 375.000	L. 437.500	L. 500.000	L. 562.500	L. 625.000
mq. 4	L. 60.000	L. 40.000	L. 50.000	L. 150.000	0	L. 150.000	L. 225.000	L. 300.000	L. 375.000	L. 450.000	L. 525.000	L. 600.000	L. 675.000	L. 750.000
mq. 5	L. 75.000	L. 50.000	L. 50.000	L. 175.000	0	L. 175.000	L. 262.500	L. 350.000	L. 437.500	L. 525.000	L. 612.500	L. 700.000	L. 787.500	L. 875.000
mq. 6	L. 90.000	L. 60.000	L. 50.000	L. 200.000	0	L. 200.000	L. 300.000	L. 400.000	L. 500.000	L. 600.000	L. 700.000	L. 800.000	L. 900.000	L. 1.000.000
mq. 7	L. 105.000	L. 70.000	L. 50.000	L. 225.000	0	L. 225.000	L. 337.500	L. 450.000	L. 562.500	L. 675.000	L. 787.500	L. 900.000	L. 1.012.500	L. 1.125.000
mq. 8	L. 120.000	L. 80.000	L. 50.000	L. 250.000	0	L. 250.000	L. 375.000	L. 500.000	L. 625.000	L. 750.000	L. 875.000	L. 1.000.000	L. 1.125.000	L. 1.250.000
mq. 9	L. 135.000	L. 90.000	L. 50.000	L. 275.000	0	L. 275.000	L. 412.500	L. 550.000	L. 687.500	L. 825.000	L. 962.500	L. 1.100.000	L. 1.237.500	L. 1.375.000
mq. 10	L. 150.000	L. 100.000	L. 50.000	L. 300.000	0	L. 300.000	L. 450.000	L. 600.000	L. 750.000	L. 900.000	L. 1.050.000	L. 1.200.000	L. 1.350.000	L. 1.500.000
mq. 11	L. 165.000	L. 110.000	L. 50.000	L. 325.000	0	L. 325.000	L. 487.500	L. 650.000	L. 812.500	L. 975.000	L. 1.137.500	L. 1.300.000	L. 1.462.500	L. 1.625.000
mq. 12	L. 180.000	L. 120.000	L. 50.000	L. 350.000	0	L. 350.000	L. 525.000	L. 700.000	L. 875.000	L. 1.050.000	L. 1.225.000	L. 1.400.000	L. 1.575.000	L. 1.750.000

Tabella "15"

Tabella "15"

CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 12)
 SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Ms=(50.000)	Cv+Mc+Ms	Ki	Ki=1	Ki=1,5	Ki=2	Ki=2,5	Ki=3	Ki=3,5	Ki=4	Ki=4,5	Ki=5
mq. 1	L. 15.000	L. 10.000	L. 0	L. 25.000	1,5	L. 47.500	L. 60.000	L. 72.500	L. 85.000	L. 97.500	L. 110.000	L. 122.500	L. 135.000	L. 147.500
mq. 2	L. 30.000	L. 20.000	L. 0	L. 50.000	1,5	L. 95.000	L. 120.000	L. 145.000	L. 170.000	L. 195.000	L. 220.000	L. 245.000	L. 270.000	L. 295.000
mq. 3	L. 45.000	L. 30.000	L. 0	L. 75.000	1,5	L. 142.500	L. 180.000	L. 217.500	L. 255.000	L. 292.500	L. 330.000	L. 367.500	L. 405.000	L. 442.500
mq. 4	L. 60.000	L. 40.000	L. 0	L. 100.000	1,5	L. 190.000	L. 240.000	L. 290.000	L. 340.000	L. 390.000	L. 440.000	L. 490.000	L. 540.000	L. 590.000
mq. 5	L. 75.000	L. 50.000	L. 0	L. 125.000	1,5	L. 237.500	L. 300.000	L. 362.500	L. 425.000	L. 487.500	L. 550.000	L. 612.500	L. 675.000	L. 737.500
mq. 6	L. 90.000	L. 60.000	L. 0	L. 150.000	1,5	L. 285.000	L. 360.000	L. 435.000	L. 510.000	L. 585.000	L. 660.000	L. 735.000	L. 810.000	L. 885.000
mq. 7	L. 105.000	L. 70.000	L. 0	L. 175.000	1,5	L. 332.500	L. 420.000	L. 507.500	L. 595.000	L. 682.500	L. 770.000	L. 857.500	L. 945.000	L. 1.032.500
mq. 8	L. 120.000	L. 80.000	L. 0	L. 200.000	1,5	L. 380.000	L. 480.000	L. 580.000	L. 680.000	L. 780.000	L. 880.000	L. 980.000	L. 1.080.000	L. 1.180.000
mq. 9	L. 135.000	L. 90.000	L. 0	L. 225.000	1,5	L. 427.500	L. 540.000	L. 652.500	L. 765.000	L. 877.500	L. 990.000	L. 1.102.500	L. 1.215.000	L. 1.327.500
mq. 10	L. 150.000	L. 100.000	L. 0	L. 250.000	1,5	L. 475.000	L. 600.000	L. 725.000	L. 850.000	L. 975.000	L. 1.100.000	L. 1.225.000	L. 1.350.000	L. 1.475.000
mq. 11	L. 165.000	L. 110.000	L. 0	L. 275.000	1,5	L. 522.500	L. 660.000	L. 797.500	L. 935.000	L. 1.072.500	L. 1.210.000	L. 1.347.500	L. 1.485.000	L. 1.622.500
mq. 12	L. 180.000	L. 120.000	L. 0	L. 300.000	1,5	L. 570.000	L. 720.000	L. 870.000	L. 1.020.000	L. 1.170.000	L. 1.320.000	L. 1.470.000	L. 1.620.000	L. 1.770.000

Tabella "16"

Tabella "16"
 CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq. 1 a mq. 12)
 SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv=(15.000xmq)	Mc=(10.000xmq)	Me=(50.000)	Cv+Mc+Ms	KI	KI=1	KI=1,5	KI=2	KI=2,5	KI=3	KI=3,5	KI=4	KI=4,5	KI=5
mq. 1	L. 15.000	L. 10.000	L. 50.000	L. 75.000	1,5	L. 97.500	L. 135.000	L. 172.500	L. 210.000	L. 247.500	L. 285.000	L. 322.500	L. 360.000	L. 397.500
mq. 2	L. 30.000	L. 20.000	L. 50.000	L. 100.000	1,5	L. 145.000	L. 195.000	L. 245.000	L. 295.000	L. 345.000	L. 395.000	L. 445.000	L. 495.000	L. 545.000
mq. 3	L. 45.000	L. 30.000	L. 50.000	L. 125.000	1,5	L. 192.500	L. 253.000	L. 317.500	L. 380.000	L. 442.500	L. 505.000	L. 567.500	L. 630.000	L. 692.500
mq. 4	L. 60.000	L. 40.000	L. 50.000	L. 150.000	1,5	L. 240.000	L. 315.000	L. 390.000	L. 465.000	L. 540.000	L. 615.000	L. 690.000	L. 765.000	L. 840.000
mq. 5	L. 75.000	L. 50.000	L. 50.000	L. 175.000	1,5	L. 287.500	L. 375.000	L. 462.500	L. 550.000	L. 637.500	L. 725.000	L. 812.500	L. 900.000	L. 987.500
mq. 6	L. 90.000	L. 60.000	L. 50.000	L. 200.000	1,5	L. 335.000	L. 435.000	L. 535.000	L. 635.000	L. 735.000	L. 835.000	L. 935.000	L. 1.035.000	L. 1.135.000
mq. 7	L. 105.000	L. 70.000	L. 50.000	L. 225.000	1,5	L. 382.500	L. 495.000	L. 607.500	L. 720.000	L. 832.500	L. 945.000	L. 1.057.500	L. 1.170.000	L. 1.282.500
mq. 8	L. 120.000	L. 80.000	L. 50.000	L. 250.000	1,5	L. 430.000	L. 555.000	L. 680.000	L. 805.000	L. 930.000	L. 1.055.000	L. 1.180.000	L. 1.305.000	L. 1.430.000
mq. 9	L. 135.000	L. 90.000	L. 50.000	L. 275.000	1,5	L. 477.500	L. 615.000	L. 752.500	L. 890.000	L. 1.027.500	L. 1.165.000	L. 1.302.500	L. 1.440.000	L. 1.577.500
mq. 10	L. 150.000	L. 100.000	L. 50.000	L. 300.000	1,5	L. 525.000	L. 675.000	L. 825.000	L. 975.000	L. 1.125.000	L. 1.275.000	L. 1.425.000	L. 1.575.000	L. 1.725.000
mq. 11	L. 165.000	L. 110.000	L. 50.000	L. 325.000	1,5	L. 572.500	L. 735.000	L. 897.500	L. 1.060.000	L. 1.222.500	L. 1.385.000	L. 1.547.500	L. 1.710.000	L. 1.872.500
mq. 12	L. 180.000	L. 120.000	L. 50.000	L. 350.000	1,5	L. 620.000	L. 795.000	L. 970.000	L. 1.145.000	L. 1.320.000	L. 1.495.000	L. 1.670.000	L. 1.845.000	L. 2.020.000

"APPENDICE"**ELENCO DEI DECRETI MINISTERIALI
RIPORTANTI I COEFFICIENTI « Ki » DI MAGGIORAZIONE
IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA DELLA STRADA
GIÀ IN USO PER GLI IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI
(ex coefficiente di maggiorazione "B")**

- 1) - Decreto Ministeriale 14.06.1965**
Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze di accesso ad impianti distributori carburanti lungo le strade statali.
(G.U. n. 181 in data 21.07.1965).
- 2) - Decreto Ministeriale 22.11.1966**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 318 in data 19.12.1966).
- 3) - Decreto Ministeriale 20.04.1969**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 116 in data 07.05.1969).
- 4) - Decreto Ministeriale 30.10.1970**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 288 in data 13.11.1970).
- 5) - Decreto Ministeriale 16.04.1973**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 159 in data 23.06.1973).
- 6) - Decreto Ministeriale 03.08.1979**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali statizzate in epoca successiva al giugno 1973 e aggiornamento del canone base.
(G.U. n. 275 in data 08.10.1979).
- 7) - Decreto Ministeriale 28.12.1990**
Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburanti ubicati lungo la rete viaria statale.
(G.U. n. 58 in data 09.03.1991).

00A12623

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 settembre 2000

Dollaro USA	0,8757
Yen giapponese	93,95
Dracma greca	339,30
Corona danese	7,4624
Corona svedese	8,4693
Sterlina	0,60280
Corona norvegese	8,0215
Corona ceca	35,449
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,27
Zloty polacco	4,0096
Tallero sloveno	209,2726
Franco svizzero	1,5188
Dollaro canadese	1,3029
Dollaro australiano	1,5992
Dollaro neozelandese	2,1285
Rand sudafricano	6,3179

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

00A12682

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nel comparto scuola del 13-16 dicembre 2000 - Elenco delle isti- tuzioni scolastiche.

Si porta a conoscenza delle organizzazioni sindacali che, in data 28 settembre 2000, potrà essere ritirato presso la direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - divisione VII - stanza 41 piano terra - dalle ore 9 alle ore 17, il CD ROM contenente l'elenco delle istituzioni scolastiche presso le quali verranno costituite le RSU.

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

Si comunica altresì che, eventuali rettifiche dovute all'assestamento della rete scolastica connesso al completamento del suo dimensionamento saranno disponibili, su supporto informatico da ritirare, a partire dal 9 ottobre 2000, presso il sopracitato ufficio.

00A12631

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 290 e dell'art. 6 della legge 15 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso l'Università «La Sapienza» di Roma è vacante il sottoelencato posto di ricercatore universitario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Il facoltà di medicina e chirurgia:

V32B - Parassitologia - un posto.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare la domanda, in carta libera, direttamente al preside di facoltà di questo Ateneo, entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il consiglio di facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri contenuti nel regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento approvati con decreto rettorale del 12 luglio 1999:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica svolta;

congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della facoltà.

A tal fine alla domanda dovrà essere allegato:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un'elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) un'elenco delle pubblicazioni ed una copia di quelle ritenute più significative.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica.

Il trasferimento è disposto con decreto del rettore.

00A12621

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*